

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Votazione ed approvazione dei disegni di legge già discussi: per trasporto della Pinacoteca di Torino, per disposizioni relative al decreto prodittoriale di amnistia in Sicilia.* = *Relazione sui disegni di legge: ampliamento del porto di Napoli; armamento della guardia nazionale.* = *Proposizione del deputato Ricciardi per la nomina di una Giunta incaricata di studiare i mezzi per la repressione del brigantaggio — Incidente circa lo svolgimento, oppugnato dal ministro per l'interno e dal deputato Chiaves — Non si consente lo svolgimento, e si passa all'ordine del giorno.* = *Il deputato Robecchi Giuseppe presenta uno schema di legge.* = *Congedi.* = *Annunzio d'interpellanza del deputato Mandoj-Albanese.* = *Proposta del deputato Lazzaro di due sedute al giorno per tre volte alla settimana — Proposta del deputato Pisanelli — Osservazioni dei deputati Massari e Castellano — È approvata la proposta dei deputati Lazzaro e Massari.* = *Approvazione degli articoli del disegno di legge con alcuni emendamenti della Commissione, per tasse sopra alcune concessioni governative.* = *Discussione generale del disegno di legge circa la redazione delle sentenze nelle provincie meridionali — Considerazioni in vario senso dei deputati Catucci, Romano Giuseppe e Mancini — Spiegazioni del deputato Castellano — Discorso contro il progetto, del deputato Cannavina — Considerazioni favorevoli del deputato Panattoni.* = *La discussione è rinviata.* = *Relazione sul bilancio attivo del 1862.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8536. Il Consiglio municipale di Paglieta, la guardia nazionale, il clero e molti cittadini, nel reclamare contro le istanze dei comuni di Torino e di Casalbordino, espongono le ragioni che militano a favore del comune di Paglieta per continuare ad essere sede del capoluogo mandamentale.

8537. Il presidente della Camera di commercio e d'industria della provincia di Como rivolge un rapporto tendente ad ottenere che non sia più ritardata la costruzione del tronco ferroviario dalla Camerlata a Como.

8538. Valerio Carmela, da Siracusa, vedova di Emanuele Miceli, passato per le armi da soldatesche borboniche per sentenza di una Commissione militare, domanda di essere provveduta di pensione.

8539. Panella Pasquale, di Pizzo, provincia di Catanzaro, reclama per essere stato licenziato dall'impiego di scrivano provvisorio presso l'ufficio contabile di quella piazza militare.

8540. Di Biagio Carlo, di Montereale, provincia e circondario d'Aquila, domanda che il di lui figlio Luigi, soldato nel 33° reggimento fanteria, venga congedato dal servizio militare.

8541. De Pasquale Francesco, da Cosenza, provincia di Calabria Citeriore, in considerazione dei servizi resi alla causa nazionale, chiede un impiego nei dazi indiretti.

8542. Carmine Martire, parroco del comune di Pedace, circondario di Cosenza, provincia di Calabria Citeriore, per i servizi che accenna di aver prestati e le sofferte persecuzioni, domanda in proprietà un fondo demaniale esistente in quel comune.

8543. Le rappresentanze municipali di Corinaldo, provincia di Ancona, di Loreto e di Pieve Bovigliana, provincia di Macerata, rivolgono istanze conformi, alla petizione registrata col n° 8454, relativa ai beni delle sopresse corporazioni religiose.

8544. D'Addosio Pasquale ed altri undici notai di Bari chiedono che si provveda dal Governo alla sorte loro colla retribuzione di un annuo stipendio.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

Un vecchio soldato dell'armata italiana, di due esemplari di una sua risposta al discorso del generale Garibaldi, dedicata al Parlamento;

Il cavaliere professore Francesco Carega, già segretario generale della Commissione reale dell'esposizione italiana in Firenze, di 480 copie di un suo opuscolo intitolato: *L'Esposizione italiana e Francesco Carega*;

Il signor Liroy Diodato, di Napoli, di 5 esemplari di tre suoi opuscoli intitolati: *La divisione delle terre demaniali*; *Del principio di nazionalità guardato dal lato della storia e del diritto pubblico*; *Confutazione dell'ultima opera di Guizot L'Italia e la Chiesa.*

L'avvocato Michele Quercia, da Trani, di 4 esemplari di una sua *Memoria* sulle leggi di tasse registro e bollo;

Il gonfaloniere di Volterra, di 444 copie degli atti di quel Consiglio comunale intorno alle ripartizioni proposte dai consiglieri compartimentali di Livorno e di Pisa;

L'avvocato Franci Enrico, da Arezzo, di 150 copie di un suo scritto diretto a giustificare la sua condotta come pubblico funzionario.

MASSARI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Raccomando alla benevola attenzione della Camera la petizione che è registrata al numero 8544, colla quale undici distinti e ragguardevoli notai della città di Bari, chiedono che la loro sorte venga migliorata.

Pregherei perciò la Camera ad avere la compiacenza di decretarla d'urgenza.

(È decretata.)

BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTI. Prego la Camera a dichiarare l'urgenza della petizione segnata col numero 8257 che riguarda alcune vedove ed orfane di militari, la cui pensione si vorrebbe liquidata dalla Corte dei conti in misura che, a mio avviso, offende la giustizia e l'equità.

I reclamanti dimandano che la pensione ad essi competente sia regolata dalla legge che era in vigore quando la pensione stessa si maturò. Non dubito che la Camera non sia per accogliere la mia preghiera.

(È dichiarata d'urgenza.)

Eguualmente domando che la Camera dichiari d'urgenza la petizione 8259. Essa riguarda un tal Pastore Pietro Vincenzo, da Genova, creditore di Clerici Angelo, titolare di un banco da lotto in Alessandria, che invoca dalla Camera un provvedimento legislativo per poter procedere al sequestro dell'aggio di percezione riscosso dal detto Clerici, che è privo di mezzi di fortuna.

(È decretata d'urgenza.)

MELONI-BAILLE. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 8524, rassegnata da alcuni comuni della Sardegna onde ottenere una diminuzione d'imposta stanteché l'infelice condizione del raccolto li ha condotti ad una condizione troppo misera.

(L'urgenza è decretata.)

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Prego la Camera a consentire che sia dichiarata d'urgenza la petizione 8521. Con essa un benemerito cittadino, dopo aver deplorato lo stato veramente miserando nel quale si trovano le carceri di Genova, invoca la nostra attenzione sopra il grave problema della riforma carceraria e fa appello ad una legge votata dal Parlamento subalpino fino dal 1854 per la quale sarebbe erogato un milione di lire appunto per migliorare questo sistema carcerario. Vede la Ca-

mera quanto sia importante quest'argomento, e spero non dissenterà che questa petizione sia esaminata e discussa d'urgenza.

PRESIDENTE. Suppongo che questo petente farà appello ad una legge del 1857 e non del 1854.

MACCHI. Sarà forse per errore...

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa petizione 8521 sarà dichiarata d'urgenza.

(L'urgenza è decretata.)

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE APPROVATI PER ALZATA E SEDUTA NELLE PRECEDENTI SEDUTE.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale.

Avverto la Camera che quest'appello serve anche alla votazione delle due leggi state l'altro giorno discusse ed approvate negli articoli, la prima relativa al trasporto della Pinacoteca, la seconda concernente le condizioni dell'amnistia accordata dal decreto del pro-dittatore della Sicilia del 17 ottobre 1860.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per trasporto della Pinacoteca:

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	154
Voti contrari	62

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per le condizioni dell'amnistia accordata dal decreto del pro-dittatore della Sicilia del 17 ottobre 1860:

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	178
Voti contrari	38

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PERUZZI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione intorno al progetto di legge per la costruzione del porto di Napoli.

A nome della Commissione chiederei che fosse dichiarato d'urgenza questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Sarà stampato e distribuito.

MASSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A proposito di questa relazione?

MASSARI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSARI. Vorrei pregare la Camera ad avere la compiacenza di mettere all'ordine del giorno dopo questa legge le tre leggi che riguardano il porto di Livorno, e quella che riguarda il bacino di carenaggio di Messina.

Di queste quattro leggi sono già state presentate le

TORNATA DEL 21 LUGLIO

relazioni e non possono dar luogo ad alcuna discussione, sicchè nei ritagli di tempo che avremo noi potremo votarle.

PRESIDENTE. Il deputato Gallenga ha facoltà di parlare per la presentazione di un'altra relazione.

GALLENGA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera il rapporto della proposta di legge sull'armamento nazionale.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

PROPOSTA DEL DEPUTATO RICCIARDI RELATIVA ALLA QUESTIONE DEL BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. Gli uffici I, II, III e VI hanno ammesso alla lettura la seguente proposta, perchè sia nominata una Commissione di cinque deputati scelti fra quelli della provincia meridionali sia dal presidente, sia a maggioranza di voti, col fine di studiare la questione del brigantaggio, ed indicare al Ministero i modi più atti a ristabilire la pubblica sicurezza nelle provincie napoletane.

La proposta è firmata dai deputati: Ricciardi, Mazziotti, Errico Berardi, Abatemarco, Del-Re, Francesco Stocco, Luigi Giordano, Stefano Jadopi, Vito Doria, Nicola Melchiorre, Michele Persico, Jacampo, Cannavina, Pallotta, G. Libertini, Gabriele Gallucci, Cattucci, G. Avezzana, Curzio, G. Romano, Schiavone, Mancini, Leopardi.

Interrogo il deputato Ricciardi quando intenda di svolgere questo progetto.

RICCIARDI. Pregherei la Camera di permettermi di farlo subito. Poche parole mi basterebbero a dimostrare l'urgenza della nomina della Commissione da me proposta, urgenza di gran lunga maggiore di quella di molte leggi che trovansi all'ordine del giorno.

Si tratta, o signori, di curare un male assai grave, ed il quale si aggrava ogni giorno. Io propongo, se non un rimedio radicale, almeno un palliativo potente, il quale esser dovrebbe adottato il più presto possibile.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Io mi oppongo a che sia sconvolto l'ordine del giorno; vi sono delle leggi importantissime che riguardano oggetti di somma urgenza.

La proposta dell'onorevole Ricciardi non raggiungerebbe per ora certamente alcun intento, poichè, quando pure si nominasse questa Commissione, al che credo che la Camera non aderirà...

RICCIARDI. Non è una Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Non interrompa.

RATTAZZI, presidente del Consiglio... che cosa vuole che facciano questi cinque deputati per conoscere bene quale sia lo stato del brigantaggio in quelle provincie? Evidentemente bisogna che si costituiscano in Commissione d'inchiesta sul luogo, perchè se essi vanno unicamente a fare una passeggiata a Napoli e nelle provincie meridionali, fanno un'operazione assolutamente

inutile. Dunque non potrebbe essere altro che una Commissione d'inchiesta.

Ora quest'inchiesta non avrebbe certamente alcun risultato, poichè non sarebbe possibile che si faccia la relazione prima della fine della Sessione, e bisognerebbe sempre attendere la Sessione ventura.

Io perciò mi oppongo a che si cambi l'ordine del giorno. Quando questo sarà esaurito, allora non avrò nessuna difficoltà a che l'onorevole Ricciardi svolga la sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Alle osservazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio io aggiungerò quest'altra, cioè che non credo che la proposta dell'onorevole Ricciardi sia di sviluppo così facile. Questa proposta potrà dare luogo a gravissime discussioni sulla situazione eccezionale di quelle provincie.

Qualunque sia il punto di vista da cui parta l'onorevole Ricciardi nel fare la sua proposta, a mio avviso essa non potrebbe essere discussa senza dare luogo a gravissimi inconvenienti.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Io debbo in primo luogo dare una spiegazione.

Io non propongo punto una Commissione d'inchiesta; tre volte fu essa proposta, e fu mai sempre respinta. Io propongo unicamente la nomina di cinque commissari scelti fra i deputati delle provincie meridionali, e specialmente delle continentali.

Ora questi cinque deputati non debbono visitare Napoli e le provincie per la ragione semplicissima che noi non abbiamo bisogno di visitare il nostro paese per sapere quali ne sono le condizioni.

È mia mente adunque che cinque deputati delle provincie meridionali siano nominati o dalla Camera o dal presidente, e si radunino per istudiare profondamente la questione del brigantaggio, indagare i modi più atti ad ispingerlo, e porre in mora il Governo di fare ciò che non ha fatto finora.

PRESIDENTE. Non entri nel merito, si tratta solo in in ora di stabilire se si debba cambiare o no l'ordine del giorno.

RICCIARDI. Io non entro nel merito.

PRESIDENTE. Evidentemente ella vi entra.

RICCIARDI. Allora io domando al signor presidente che interroghi la Camera se mi permetta di svolgere la mia proposta, e subordinatamente svolgerla subito dopo esaurito il presente ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima proposta del deputato Ricciardi, per essere sentito subito a svolgere la proposta di cui ho dato lettura.

(Non è ammessa.)

Pongo ai voti la seconda, che gli sia consentito di svolgerla dopo esaurito l'ordine del giorno attuale.

(Dopo doppia prova e controprova, la Camera delibera affermativamente.)

**CONGEDI, DISCUSSIONI D'ORDINE E MOZIONE
PER LE SEDUTE DELLA CAMERA.**

LAZZARO. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Permetta un istante.

Il deputato Robecchi Giuseppe ha presentato un disegno di legge che sarà trasmesso agli uffici perchè ne sia autorizzata la lettura.

Il deputato Berardi Errico chiede per motivi di famiglia un congedo di 10 giorni.

(È accordato.)

Il deputato Torre domanda un congedo di venti giorni per motivi di salute.

(È accordato.)

Il deputato Mazzotti domanda un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia.

(È accordato.)

MANDOJ-ALBANESE. Vorrei dirigere una breve interpellanza al signor presidente del Consiglio; spero che la Camera vorrà permettermi di farla domenica dopo esauste quelle che sono all'ordine del giorno.

Queste mie interpellanze riguardano lo scioglimento della benemerita guardia nazionale di Afragola e lo scioglimento dell'egregio municipio di Buccino.

PRESIDENTE. Il deputato Mandoj-Albanese domanda che sieno messe all'ordine del giorno per domenica, dopo quelle che sono già stabilite, le interpellanze che egli intende muovere al signor presidente del Consiglio riguardo allo scioglimento della guardia nazionale di Afragola e del Consiglio municipale di Buccino.

Se non vi è opposizione, questa domanda s'intende ammessa.

(È ammessa.)

Ha facoltà di parlare il deputato Lazzaro.

LAZZARO. Intendo di fare una proposta alla Camera affinchè i lavori che sono all'ordine del giorno sieno tutti compiuti.

Noi abbiamo dieci progetti di legge dichiarati d'urgenza; ora, dandosi tre giorni per media proporzione per ciascuno di questi tre progetti, avremmo da tenere per lo meno trenta sedute.

Io credo che qui di a trenta giorni la Camera non sarà più in numero; quindi, come diceva, propongo un mezzo pratico onde, se non tutte dieci, almeno la più parte delle leggi urgenti vengano in discussione.

L'altro giorno io proponeva alla Camera che si tenesse seduta alle sette del mattino. Questo poteva essere un mezzo di tenere due sedute al giorno: una dalle sette fino alle due, l'altra dalle otto della sera fino alle undici. La Camera respinse questa proposta. Io potrei appellare ora alla Camera meglio informata come si appellava da Cesare a Cesare meglio informato; tuttavia non ritornerò su questa proposta, perchè credo troverebbe qualche difficoltà.

Propongo bensì che in tre giorni per settimana vi siano sedute straordinarie alla mattina, in modo che

per tre giorni che potrebbero essere martedì, giovedì e sabato vi fosse seduta dalle nove o meglio dalle otto fino alle dodici, e le altre sedute dalle due alle sei, oppure la sera dalle otto alle due, il che sarebbe meglio. Così in tre giorni della settimana si avrebbero due sedute per giorno, negli altri giorni poi si terrebbero sedute secondo il consueto.

Se non si adotta questo espediente, i progetti di legge rimarranno inutilmente scritti nell'ordine del giorno, e la Camera si scioglierà senza averli approvati, poichè i calori si fanno sentire e ognuno soffre di stare qui nelle ore più calde, tanto che le facoltà intellettuali non possono rimanere nello stato in cui dovrebbero essere.

Bisogna che ci spieghiamo chiaro, e che si abbia il coraggio di dir la cosa come è. Quanto a me confesso schiettamente che cominciando le sedute all'una e andando fino alle sei, dopo qualche ora non mi sento più nello stato in cui vorrei essere, e in cui sarebbe necessario che fossimo tutti per deliberare su cose che riflettono la salute del paese.

Nell'interesse adunque della cosa pubblica, e nell'interesse stesso degli onorevoli membri della Camera, io propongo che in tre giorni della settimana si tengano due sedute al giorno, e negli altri tre seduta all'ora consueta.

PISANELLI. Le ragioni per le quali la Camera non accolse la proposta fatta giorni sono dall'onorevole Lazzaro, credo che siano oggi mancanti.

Si avvertiva allora...

MASSARI. Domando la parola.

PISANELLI... che negli uffizi si stavano ancora studiando dei gravi progetti.

Mi pare che tutti gli uffizi abbiano già nominati i loro commissari sopra i progetti di leggi importanti. Se ancora ne rimane alcuno da terminare, si potrebbe certamente, in ore differenti da quelle per le sedute, ultimare. Però a me pare che sia opportuno ripigliare il sistema che noi l'anno scorso tenemmo con successo e con profitto, cioè quello di aprire le nostre adunanze il mattino alle sette.

Se altri affari urgenti richiederanno nel corso della medesima giornata un'altra riunione della Camera, potrà questa seconda riunione appuntarsi straordinariamente. Ma basterà l'aver fissata per regola la riunione consueta alle sette d'ogni mattina, così, se ci sono anche lavori negli uffizi, posponendo l'ora a quella in cui sono soliti a radunarsi, ci sarà agio e tempo anche per i lavori negli uffizi e per quelli delle Commissioni.

È inutile che io esponga alla Camera le ragioni che mi muovono a questa proposta, poichè, dico, essa è raccomandata dal fatto dell'anno passato che mi pare abbastanza autorevole.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha la parola.

MASSARI. Io mi accosto pienamente alla proposta fatta dal deputato Lazzaro, perchè mi pare che essa concili perfettamente le esigenze della situazione nella quale ci troviamo ed il rispetto che dobbiamo alla deci-

TORNATA DEL 21 LUGLIO

sione che la Camera ha preso alcuni giorni sono. L'onorevole Pisanelli ha preteso che i motivi per quali la Camera rifiutò l'altro giorno di stabilire le sedute mattutine fossero svaniti.

Quest'asserzione dell'onorevole Pisanelli non l'ammetto nè punto nè poco. Me ne riferisco a tutti i nostri colleghi, che prendono parte seriamente e quotidianamente ai lavori degli uffici; me ne riferisco ai ministri i quali hanno ancor essi un grave peso d'affari sulle spalle, e certamente non possono venir qui ad assistere alle sedute mattutine, come si è fatto l'anno scorso con grave detrimento del pubblico servizio.

Io per conseguenza senza perdermi in altre parole, prego la Camera ad accogliere la proposta dell'onorevole Lazzaro ed a non volersi soffermare a quella fatta dall'onorevole Pisanelli, la quale è in contraddizione flagrante colla decisione, che soltanto pochi giorni or sono la Camera ha preso a questo riguardo.

PRESIDENTE. Due sono le proposte:

La prima è quella del deputato Lazzaro che consiste nello stabilire che tre giorni della settimana, cioè martedì, giovedì e sabato si tengano due sedute...

LAZZARO. Domando la parola.

Mi pare che il deputato Pisanelli abbia proposto che si tenga seduta al mattino.

PISANELLI. Sì

LAZZARO. Ebbene io mi unisco a lui. (*ilarità*)

MASSARI. Riprendo io la proposta Lazzaro.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ripiglia per conto suo la proposta del deputato Lazzaro, la quale consiste in ciò che si tengano nei giorni di martedì, giovedì e sabato due sedute, cioè l'una dalle ore otto del mattino alle dodici, l'altra dalle due alle sei pomeridiane.

Pongo ai voti questa proposta.

CASTELLANO. Domando la parola per uno schiarimento.

L'onorevole Massari sostiene che la proposta abbandonata dal deputato Lazzaro e da lui ripresa sia più consentanea alla deliberazione presa dalla Camera alcuni giorni sono; io credo invece che quella dell'onorevole Pisanelli si trovi in una tale condizione, poichè non solo s'informa ai precedenti stabiliti l'anno scorso, ma inoltre deve considerarsi precisamente come proposta nuova.

Infatti, se pochi giorni fa la Camera prese una decisione, essa non fu che nel senso di respingere la proposta di due sedute al giorno, come quella che avrebbe renduta incompatibile la continuazione dei nostri lavori. Credo perciò che la Camera dovrebbe di preferenza accettare la proposta Pisanelli.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta che ho accennato, cioè che martedì, giovedì e sabato si tengano due sedute, una delle quali dalle otto del mattino sino alle dodici, la seconda dalle due alle sei pomeridiane.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Sono avvertiti i signori deputati che, cominciando da domani, la prima seduta si aprirà alle ore otto.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER TASSE
SOPRA VARIE CONCESSIONI GOVERNATIVE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alla tassa sopra diverse concessioni del Governo.

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

Si passa alla discussione degli articoli.

« **TITOLO I.** *Tasse per l'entrata in possesso di benefici ecclesiastici, per l'elezione di preposti o superiori ecclesiastici e per concessioni governative.* — Art. 1. Sono sottoposte a tassa, la quale sarà riscossa a termini della presente legge:

« 1° La presa di possesso di benefici ecclesiastici, i quali, sotto qualunque nome o titolo, apportino un possesso vitalizio di beni a favore del titolare;

« 2° Le elezioni del preposto di qualsiasi comunità religiosa regolare o secolare, ovvero del superiore di una collegiata;

« 3° Le concessioni di tenere fiera o mercato;

« 4° Le concessioni o le autorizzazioni speciali indicate nel titolo V della presente legge. »

DUCHOQUÉ, regio commissario. La Camera, che conosce le fasi che ha avuto la discussione di questo progetto di legge qui ed in altro recinto, facilmente intenderà che il Governo non ha da impegnarsi in una discussione nuova; dacchè le differenze tra il progetto come fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, e quello che con alcune variazioni ha presentato la vostra Commissione, non implicano alcun principio importante.

Altrove una grave questione di principii fu fatta, ma non essendo stata risolta in senso avversativo al primo progetto, dopo le dichiarazioni fatte intorno al vero subbietto della tassa, non vi è ragione di tornarvi sopra. Però il Governo ha da annunziare dei desiderii che sono quelli di batter la via più facile di veder convertito in legge un progetto che promette una certa rendita alla finanza, e che uguaglia le diverse provincie anche in questo ramo d'imposta.

Le variazioni che la vostra Commissione vi propone consistono nel ritorno puro e semplice al progetto già altra volta da voi votato, e segnatamente nell'esimere da ogni tassa la presa di possesso dei benefici inferiori ad una certa somma, di fare alcune detrazioni alla dote dei benefici di maggiore rendita prima di colpirla di tassa; e di sottoporre a tassa le elezioni dei preposti di comunità religiose, rimaste escluse nel progetto votato dal Senato.

Io mi permetto, in senso di conciliazione, di dirgermi alla vostra Commissione, invitandola a vedere se per avventura non potrebbe accettarsi qualche modificazione per la quale, senza troppo discostarsi dal primitivo progetto della Camera, fosse a sperare di avere presto questo progetto convertito in legge.

Una doppia proposta io presento alla Commissione. La prima si riferisce alla presa di possesso dei benefici ecclesiastici, si riferisce l'altra all'elezione di preposti di comunità religiose. La prima pongo nell'alternativa o di mantenere la tassa sulla presa di possesso di qualunque beneficio, senza distinzione di dote, solamente graduando la tassa in modo che sia minima per i benefici di rendita inferiore alle lire 900, più alta per i benefici che abbiano una rendita maggiore, ovvero mantenendo l'esenzione come era nel primitivo progetto votato dalla Camera per i benefici di rendita inferiore alle lire 900, diminuire, per esempio, della metà la tassa imposta ai benefici che abbiano una rendita superiore.

Quanto alle elezioni dei preposti di comunità religiose, io dico che, seppure la Commissione persiste a proporre la tassa per tali elezioni, come portava il primitivo progetto, potrebbe abbassarsi la tassa in proporzione dell'abbassamento che già fosse fatto per la presa di possesso dei benefici.

Prego la Commissione a voler dire se voglia accettare alcuna di queste proposte e quale.

SANGUINETTI, relatore. L'onorevole commissario regio ha esposto alla Camera quale sia la parte in cui il sistema votato già dalla Camera, e che ora la Commissione riproporrebbe diversifichi dal sistema adottato dal Senato. Il Senato colpisce tutti i benefici, siano pingui, siano poveri, siano poverissimi; li colpisce della tassa dell'uno per cento sulla metà del capitale; il sistema della Commissione mette una tassa maggiore, che sarebbe la metà della rendita, ma però esenta una gran massa di piccoli benefici.

Io non ripeterò le ragioni che si trovano per altro nella nostra relazione, per cui la Commissione credette attenersi al suo sistema, non ridirò essere ingiusto che siano tassati quei benefici i quali non danno nemmeno di che vivere al beneficiario che sarebbe nominato, come non richiamerò d'altra parte alla vostra memoria, che sarebbe in politica sconveniente far cosa che possa riescire gravosa ai piccoli beneficiari ed al basso sacerdozio. Son cose che già conoscete.

Perciò la Commissione inclinerebbe ad accettare la seconda proposta dell'onorevole commissario regio, che sarebbe quella di diminuire cioè la tassa di cui parla l'articolo 4. La tassa già votata dalla Camera sarebbe di una metà della rendita netta delle deduzioni.

Il Senato ha ridotto questa tassa nel suo sistema, che ha esteso a tutti i beneficiati, ad essere dell'uno per cento sulla metà delle rendite. La differenza fra l'entità della tassa minore votata dal Senato e quella maggiore votata dalla Camera sarebbe quella che passa fra l'uno per cento ed il due e mezzo per cento sulla metà della rendita.

Ora colla proposta dell'onorevole commissario regio si ridurrebbe quest'ultima ad una lira e 25 centesimi per cento sulla metà della rendita, quindi il divario che vi sarebbe fra questa proposta e la proposta del Senato non sarebbe più che di 25 centesimi; pare quindi che questo possa essere un mezzo di conciliazione tra i due

voti della Camera e del Senato, ma adottando questa redazione si ha il vantaggio di ottenere l'esenzione dalla tassa dei titolari dei piccoli benefici, perciò la Commissione preferisce la seconda proposta del regio commissario.

In ordine poi alla proposta che riguarda la tassa sulle elezioni di preposti o superiori di collegi o comunità religiose, la Commissione vi ha esposti in brevi parole nella relazione quali sono i motivi per cui crede che questa tassa sia giusta e conveniente.

Vi sono delle collegiate di canonici, le quali posseggono dei beni in comune. Ora questi beni che danno un provento non sono colpiti dalla tassa sui benefici, e non essendo colpiti da questa tassa, pare conveniente che lo siano da una tassa equivalente.

Quello che dico delle collegiate dei canonici si può dire di molti ordini religiosi, i quali posseggono beni che sono di proprietà della comunità e non hanno il carattere di benefici, epperò sono esenti dall'imposta beneficiale, ragione per cui la Commissione crede giusto e conveniente che anche questi beni siano colpiti di tassa equivalente alla tassa sui benefici.

Ed anche qui la Commissione, onde conciliare il voto della Camera con quello del Senato che aveva abolito totalmente questa tassa, accetta ben volentieri la proposta dell'onorevole commissario regio, la quale ridurrebbe di una metà l'imposta già da questa Camera votata, ed apporterebbe all'articolo 9 emendamenti in questo senso che al numero 1 si direbbe: « se da una elezione ad un'altra non sono trascorsi dieci anni, l'ottava parte della rendita, » invece della quarta parte.

Così al n° 2 si direbbe la *sesta parte* invece della *terza parte*, ed al n° 3 invece della *metà* si direbbe la *quarta parte*. All'articolo 10 si cambierebbero le parole *un quarantesimo* in quelle di *un ottantesimo*, onde mettere quest'articolo in correlazione col precedente articolo 9.

La tassa ridotta a questi termini è una tassa veramente minima ed inferiore a quella stessa che il Senato aveva ammessa su tutti i benefici.

Perciò la Commissione crede di accettare questo secondo emendamento, ma di mantenere l'imposta, poichè non vede ragione di abolirla, tanto più che non mantenendola, converrebbe abolirla in Lombardia dove essa esiste senza dar luogo a lagnò di sorta.

PRESIDENTE. Ora siamo all'articolo 1, e su questo sembra che non vi siano opposizioni.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dovevano premettersi le mie proposte e le repliche della Commissione, perchè secondo queste poteva occorrere la soppressione di un inciso del primo articolo; di che non è più il caso dietro la scelta che ha fatto la Commissione intorno alle mie proposte.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'articolo 1 si intenderà approvato.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione i seguenti:)

« **TITOLO II. Tasse per l'entrata in possesso di benefici.**
— Art. 2. La tassa per la presa di possesso di un bene-

TORNATA DEL 21 LUGLIO

fizio ecclesiastico indicato nell'articolo precedente si determina sulla rendita annua del beneficio.

« La rendita sarà calcolata colle norme stabilite dalla legge sulle tasse imposte sui redditi delle *manimorte*.

« Art. 3. Dalla rendita del beneficio determinata come al precedente articolo, si deducono come esenti da tassa i seguenti importi:

« 1° Lire 900 pel mantenimento del beneficiario;

« 2° Lire 600 pel mantenimento d'ogni cappellano o coadiutore che il beneficiario ecclesiastico provasse di essere obbligato di somministrare in forza dell'istituzione del beneficio o per legge, e pel quale non fosse fissata una particolare dotazione;

« 3° La quota di concorso dovuta dal beneficio alla Cassa ecclesiastica;

« 4° La tassa di un triennio dovuto per la legge sulla tassa di *manomorta*;

« 5° Gli oneri reali e gl'interessi annui di debiti risultanti da atto autentico o da scrittura privata avente data certa, di cui apparissero gravati i beni del beneficio al tempo della collazione.

« Art. 4. La tassa di conferimento di un beneficio o prebenda ecclesiastica consiste nella metà della rendita determinata a norma degli articoli 2 e 3. »

SANGUINETTI, relatore. Questo articolo 4 deve essere emendato in questo modo:

« La tassa per la presa di possesso di un beneficio ecclesiastico consiste in un quarto della rendita determinata a norma degli articoli 20 e 30. »

PRESIDENTE. Lo metto ai voti così emendato.

(È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 5. Se un beneficiario ottiene un nuovo beneficio, dalla rendita di questo si detrae la rendita netta del beneficio anteriore determinata a norma dei precedenti articoli, e per la quale ha già pagato la tassa, e sul resto della rendita del nuovo beneficio si determina la tassa, previa però la deduzione di cui all'articolo 3.

« Se la tassa sul precedente beneficio non fosse stata per intero pagata, la deduzione si opera soltanto in proporzione della tassa pagata.

« Art. 6. La disposizione del precedente articolo 5 non ha però luogo quando il beneficiario ottiene un nuovo beneficio dopo di avere rinunciato al beneficio precedente per tutt'altro motivo che per ottenerne un altro; quando è stato privato per propria colpa del beneficio anteriore, ovvero quando col nuovo conserva anche il precedente beneficio.

« Art. 7. Facendosi un cambio di beneficio, se amendue i benefici sono fra quelli soggetti a tassa, si paga la tassa di conferimento da quello dei beneficiari che ottiene una rendita maggiore, e la tassa si determina sulla sola differenza.

« Se il cambio è di un beneficio non soggetto a tassa con un altro che sia soggetto a tassa, è dovuta la tassa intiera dal beneficiario che ottiene il beneficio che sia dalla presente legge colpito di tassa.

« Art. 8. Se il beneficiario muore, rinuncia al beneficio, o ne perde per qualsiasi motivo il possesso prima che spiri il tempo stabilito pel pagamento della tassa, non si esigeranno le quote di tassa non ancora scadute al tempo in cui cessa il beneficiario di godere il beneficio.

« TITOLO III. *Tasse sulle elezioni dei preposti o superiori ecclesiastici.* — Art. 9. La tassa per l'elezione a vita di preposto o di superiore specificati nell'articolo 1 viene commisurata sulla rendita della comunità o della collegiata, e deve pagarsi nelle proporzioni seguenti:

« 1° Se da un'elezione all'altra non sono trascorsi dieci anni, la quarta parte della rendita;

« 2° Se dall'ultima elezione sono trascorsi dieci anni e più, ma meno di venti, la terza parte;

« 3° Se dall'ultima elezione sono trascorsi venti o più anni la metà. »

SANGUINETTI, relatore. Qui si deve dire:

« 1° Se da un'elezione all'altra non sono trascorsi dieci anni, *un'ottava* parte della rendita;

« 2° Se dall'ultima elezione sono trascorsi dieci anni e più, ma meno di venti, *una sesta* parte;

« 3° Se dall'ultima elezione sono trascorsi venti o più anni, *un quarto* della rendita. »

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si intenderà l'articolo approvato con queste modificazioni.

(È approvato.)

« Art. 10. La tassa per ogni elezione a tempo di preposto o superiore, di cui al precedente articolo 9, sarà di un quarantesimo della rendita della comunità o della collegiata per ogni anno del periodo di tempo a cui l'elezione si estenderà. »

SANGUINETTI, relatore. Invece di *un quarantesimo* della rendita, si deve dire *ottantesimo*.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'articolo si intenderà approvato con questa variazione.

(È approvato.)

(Sono successivamente approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 11. Oltre alle deduzioni accennate dall'articolo 3, numeri 2 e 3, si ammettono, per determinare la rendita imponibile di cui agli articoli 9 e 10, quelle dell'importo di lire 400 per ogni persona della comunità, al cui mantenimento deve provvedersi colle rendite della comunità regolare soggetta a tassa.

« TITOLO IV. *Tasse per la concessione di fiere o mercati.* — Art. 12. Per la concessione del diritto di tener fiere o mercati settimanali è dovuta una tassa stabilita nelle seguenti graduazioni:

« Se accordati ad un comune, la cui popolazione non oltrepassi i 3000 abitanti L. 50
da 3001 a 5000 » 100
da 5001 a 10000 » 200
da 10001 a 20000 » 300
oltre a 20000 » 600

« Estendendosi le concessioni a più fiere in un anno o a più mercati in una settimana, sono dovute tante tasse, quante sono le fiere annuali o i mercati annuali o i mercati settimanali accordati.

« Si considera come fiera anche il mercato concesso per una serie continua di più giorni in ciascun anno.

« Art. 13. Per la concessione di trasportare in modo permanente la fiera od il mercato in tempi diversi da quelli accordati, si pagherà il terzo della tassa che sarebbe dovuta per una concessione primitiva.

« TITOLO V. *Tasse per concessioni ed autorizzazioni diverse.* — Art. 14. Le concessioni di pensioni vitalizie e di altri assegnamenti annui di qualunque specie accordate ad impiegati civili o militari ed alle loro vedove od orfani, andranno soggette alla tassa, per una volta tanto, del tre per cento sul loro importo di un anno. Verificandosi aumento di pensioni, la tassa sarà pure riscossa nella stessa misura sull'aumento verificato.

« Ne sono esenti le pensioni annesse a decorazioni o medaglie, e quelle che sono inferiori alle lire 500 annue, salvo per queste ultime l'applicazione della tassa sulla pensione complessiva, ove per verificati aumenti essa venisse ad eccedere l'annua somma anzidetta.

« Art. 15. La dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità, sempre che non interessi direttamente lo Stato, va soggetta alla tassa di lire 50.

« Art. 16. L'approvazione delle società nazionali ed estere che per legge devono essere autorizzate dal Governo, va soggetta alla tassa secondo la seguente graduazione ed in ragione del capitale a cui l'approvazione si riferisce:

« Sul capitale fino a	500,000 lire . . .	L.	25
da	500,001 a 1,000,000 » . . .	»	250
da	1,000,001 a 5,000,000 » . . .	»	500
da	5,000,001 ad ogni maggior somma .	»	1,000

« Trattandosi di società per azioni, la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime previste dall'atto costitutivo della società senza differenza se siano in tutto od in parte effettivamente emesse.

« Va soggetta al quarto della tassa l'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali che si facessero dopo l'autorizzazione primitiva senz'aumento di capitale.

« Nel caso d'aumento del capitale, si dovrà inoltre pagare la tassa suppletiva in base del capitale complessivo ed a seconda delle suaccennate graduazioni.

« Le premesse disposizioni si applicano anche a quell'atto qualsiasi della pubblica autorità dello Stato che permette la attuazione o l'ammissione nel regno di società estere non sottoposte a formale preventiva approvazione, qualora le consimili società dello Stato debbano ottenere, prima di attivarsi, una concessione di approvazione formale sottoposta a tassa, a norma della presente legge.

« Art. 17. L'autorizzazione a non Italiani di esercitare nello Stato una professione, per la quale sia necessaria una nomina od una abilitazione speciale del Governo, è soggetta, alla tassa di lire 100.

« Art. 18. Chi vuole ottenere la facoltà di acquistare la naturalizzazione, od assumere impiego civile o mili-

tare presso un Governo estero, deve pagare la tassa di lire 100, a meno che non provi la sua indigenza.

« Art. 19. Per l'atto di concessione della naturalizzazione nel regno si pagherà la tassa di lire 100.

« La tassa pagata nel senso di questo e del precedente articolo vale per tutte le persone alle quali, secondo la legge civile, si estende l'efficacia della concessione.

« Art. 20. I reali decreti di grazia e di commutazione di pena saranno esenti da tassa.

« TITOLO VI. *Del pagamento della tassa.* — Art. 21. Ad eccezione delle tasse stabilite dai titoli II e III e dall'articolo 14, le altre tasse dovute per i provvedimenti contemplati dalla presente legge devono pagarsi prima che il documento relativo sia consegnato agli interessati.

« Il documento di concessione sarà a cura del Ministero o dell'autorità, che lo ha promosso od emanato, trasmesso alla direzione del registro della provincia, in cui dimorano gl'interessati, affinché per mezzo dell'ufficio di registro del distretto venga riscossa la dovuta tassa contro consegna del documento medesimo.

« Art. 22. Liquidata la tassa, l'ufficio del registro partecipa immediatamente per iscritto agli interessati, col mezzo del sindaco del comune della loro dimora, l'emanazione del provvedimento e l'ammontare della relativa tassa.

« Qualora entro il termine di un anno dalla data della partecipazione la tassa non venga soddisfatta, l'ufficio del registro provvederà per l'esazione della medesima nei modi e coi mezzi stabiliti per la riscossione delle tasse di registro.

« Art. 23. L'emanazione del provvedimento dà per sé stesso diritto alle finanze di esigere la tassa, sempre quando ha luogo dietro domanda del concessionario.

« Art. 24. Il pagamento delle tasse dovute per la presa di possesso di benefizi, e per la elezione di preposto di comunità religiosa o di superiore di collegiata indicate nell'articolo 1, si farà in dodici rate mensili, la prima delle quali scadrà trenta giorni dopo l'entrata nel possesso o nel godimento dei beni.

« L'entrata in possesso od in carica dovrà essere dai titolari denunziata per iscritto all'ufficio del registro del distretto entro il termine di trenta giorni successivi alla medesima con contemporanea produzione di copia autentica in carta libera del documento che fosse stato celebrato sulla presa di possesso della medesima. Se questo documento non fosse stato formato, il titolare sarà tenuto di produrre un altro documento provante la consistenza dei beni, di cui ebbe il godimento o l'amministrazione.

« Omettendosi di fare la denunzia nei modi e termini dianzi stabiliti, si perde il diritto del rateato pagamento della tassa, e s'incorre in una soprata tassa corrispondente al quarto della tassa principale.

« Cessa parimente il diritto del rateato pagamento qualora si ritardasse di soddisfare taluna delle rate alle rispettive scadenze.

« La riscossione delle tasse e sovratasse stabilite da

TORNATA DEL 21 LUGLIO

questo articolo si eseguisce coi modi e nelle forme accennate dal precedente articolo 22.

« Art. 25. La tassa sulle concessioni delle pensioni ed assegni contemplati dall'articolo 14 sarà riscossa mediante ritenuta mensile sulla pensione od annuo assegno.

« TITOLO VII. *Prescrizione delle tasse, sopratasse e disposizioni generali.* — Art. 26. Vi ha prescrizione:

« 1° Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento o di restituzione di tasse o sopratasse già pagate;

« 2° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse o sopratasse dovute in tutti gli altri casi.

« Art. 27. La presente legge andrà in vigore nel decimo giorno da quello della sua iscrizione nella raccolta degli atti del Governo, e dallo stesso giorno s'intenderanno abrogate tutte le tasse, che per titolo di investitura, di elezioni ecclesiastiche o di concessioni di Governo si riferissero alle materie in essa contemplate.»

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA ESTENSIONE DELLE SENTENZE NELLE PROVINCE MERIDIONALI.

PRESIDENTE. Sarebbe ora all'ordine del giorno la legge sulla Cassa dei depositi e prestiti; ma siccome non sono ancora stampati gli emendamenti, e v'ha, per altro verso, speranza che intorno a questi possano il Ministero e la Commissione mettersi d'accordo, così sarà miglior partito passare alla legge intitolata: *Estensione delle sentenze nelle provincie meridionali.*

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare alla Camera un decreto reale per la nomina del signor commendatore Duchoqué a commissario regio per questa proposta di legge.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo decreto.

La discussione generale è aperta.

SELLA, ministro per le finanze. Dichiaro che il Ministero accetta il progetto della Commissione, ad eccezione però degli articoli 3 e 4, i quali debbo assolutamente respingere.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Signori, io mi oppongo limitatamente alla legge proposta dall'onorevole Raeli, riserbandomi poi di presentare delle modifiche e degli emendamenti agli articoli aggiunti dalla Commissione.

Signori, io sostengo in principio le modificazioni alle ultime leggi di registro, di bollo e d'ipoteche; anzi mi piace rammentare alla Camera di avere all'uopo presentato uno schema di legge relativo alle urgenti modifiche medesime; col quale schema di legge si conciliano i due beni, la tranquillità di quelle provincie meridionali, e la giusta esigenza che ha la finanza d'introytare,

e d'introytare ancora grasse somme per lo svolgimento della sua esistenza politica e sociale.

Da ciò ognun vede, o signori, che se io mi oppongo alla legge Raeli, la quale certamente mira a disgravare i litiganti di una parte di spese, voglio dimostrare alla Camera che ritengo il bisogno dell'imposta: ma che intanto il suo quantitativo ed il modo di riscuotersi si oppone per quelle provincie meridionali, per le quali io prendo la parola, a tutti i principii di giustizia; perlocchè io sostengo la necessità delle modifiche, ma ripeto: nel momento vivamente mi oppongo alla legge Raeli, la quale non allevia punto la condizione pur triste di quelle provincie, ma la peggiora.

Concedetemi, o signori, un'attenzione benigna, ed io sono certo di dimostrarvi ad evidenza il rigettamento della legge Raeli.

Signori, due motivi consigliavano l'onorevole Raeli a presentare la legge in esame, cioè diminuzione di spese per le parti che sarebbero occasionate dalle narrative, e l'interesse della giustizia, dicendo l'onorevole Raeli che soventi fiato la Corte di cassazione cassa ed annulla dei pronunziati, sol perchè la malizia di uno dei difensori, ovvero la imperizia abbia fatto sì che nelle narrative un fatto necessario o si fosse omesso, o diversamente messo dal vero; e poichè in Corte di cassazione non è dato che limitatamente giudicare su ciò che si trova incluso nelle narrative, così può accadere che la cassazione di un pronunziato giuridico non è perchè il giudice del merito avesse malamente applicata la legge al fatto, ma perchè le narrative deviarono dal vero fatto giuridico e processuale della causa.

Signori, con due motivi ancora sosterrò io alla mia volta il rigettamento della legge proposta dall'onorevole Raeli.

Per ciò che riflette la diminuzione di spese per le parti litiganti io dico che quel meno che la finanza verrebbe ad introytare per la legge Raeli, concediamolo, o signori, su altri atti dell'umana, o anche dirò della vita giudiziaria sopra atti sottoposti alla tassa del registro e bollo; e ne ho il ben donde, o signori, per implorare dal Parlamento questo cambiamento; ed ecco come.

Tutti conosciamo, o signori, che le leggi di tasse non sono leggi morali, ma leggi finanziarie, e dirò ancora meglio, leggi di sofferenze; ebbene, da secoli, dirò così, le provincie meridionali sono assuefatte, abituate al pagamento della spesa per queste narrative; ve lo assicuro, o signori, con tutto il mio cuore che il grido di quelle provincie per le leggi di tasse non deriva al certo per la spesa delle narrative, sibbene per quelle che precipuamente intralciano il corso dei giudizi, delle contrattazioni, insomma tutti gli atti della vita umana sottoposti a tassa, ed a tassa pesantissima.

Nè ciò è tutto, o signori; se noi per avventura accetteremo la legge proposta dall'onorevole Raeli, noi aumenteremo le giuste lagnanze, se non di tutte quelle popolazioni, almeno di una parte la più povera, ma però la più intelligente, e dirò meglio ancora, la parte più nobile, quella che meglio influisce e che ha

grandemente influito all'attuale novello ordine di cose; voglio parlare, signori, delle famiglie che chiamerò *giudiziarie*, cioè di patrocinatori, degli uscieri, delle amanuense, che vivono col pane che ritraggono dalla formazione di queste narrative.

Adunque, se le leggi di tassa sono tormentose, e quelle popolazioni meridionali sono avvezze a pagare questa spesa, ed ora un poco di più perchè aumentato il valore della carta, lasciamo alla finanza quest'introito, e cerchiamo che la stessa mitighi il rigore eccessivo della tassa medesima con altri alleviamenti, ossia con ridursi la tassa medesima sugli atti nuovi della vita che sono stati or ora per la prima volta sottoposti a tassa.

Ma il finora detto, signori, è assai poco ancora per dimostrare il rigettamento della legge proposta dall'onorevole Raeli: ragioni ancor più nobili sostengono la mia tesi, anzi vien sostenuta dallo stesso motivo che consigliava lo stesso Raeli a proporre la legge, cioè la giustizia.

Con la legge Raeli, o signori, si verrebbe a deviare la Corte di cassazione dalla sua vera ed alta missione; conciossiachè dovendosi presentare in Corte di cassazione i processi formati innanzi al giudice di merito, essa dovrebbe piegarsi dall'alto suo seggio, guardare il fatto, interpretarlo, discuterlo, e quindi giudicarlo; conseguentemente la Corte di cassazione verrebbe a costituirsi come giudice di terza istanza.

Signori, nessuno di noi ignora che la Corte di cassazione guarda le contestazioni nell'interesse della legge e non delle parti: non una volta ma più volte essa è chiamata ad inorridire innanzi a taluni pronunziati giuridici come quando trattasi di convincimento d'interpretazione; ma pure essa deve ripetere la solenne parola di *rispettare* il giudizio del giudice di merito, appunto perchè essa non può vagliare la volontà che ebbero le parti litiganti nella formazione dei titoli: solo deve essa esaminare se sia stata violata la legge; ma col sistema dell'onorevole Raeli non è possibile non doversi esaminare dalla Corte di cassazione gli atti e la stipulazione nella guisa stessa come li guarda e li valuta il giudice di merito.

CHIAVES, ABATEMARCO, GIACCHI, relatore, SINEO. Domando la parola.

CATUCCI. Signori, i magistrati di Cassazione sono anch'essi uomini, e difficilmente può andar disgiunto dall'uomo il sentimento della pietà, e qualche volta ancora dell'arbitrio; chi ci assicurerà, o signori, se conducendo noi in Corte di cassazione i processi, non facciamo dire alla Corte di cassazione: « ma come mai il giudice del merito potè convincersi in tal guisa? » Quindi supplirà con un suo diverso convincimento, giudicando da magistrato di terza istanza.

Ma neppure ciò è tutto ancora: l'onorevole Raeli attribuisce l'annullamento di diverse pronunziazioni più alla malizia dei redattori delle narrative anzichè alla erroneità del giudizio dato dal magistrato di merito. Più risposte, o signori, a questi inconvenienti, che io pure ammetto, e che ho ancora io verificato nel corso

della mia professione di avvocato, ma non ha badato l'onorevole Raeli che questo stesso inconveniente non si distrugge abolendosi le narrative e sostituendo i processi in Corte di cassazione, imperciocchè ben sovente può accadere che la parte ricorrente o che accomodi il processo a suo modo, o che abbia perduto qualche atto comunicatole dalla parte contraria, non potendosi obbligare la parte resistente a comparire in Corte di cassazione e presentare il suo processo, consegue che in questo caso la Corte di cassazione non può esattamente vedere se il giudice del merito avesse bene o male pronunziato, come nell'inconveniente della legge Raeli, quando la narrativa non è fedele ai fatti processuali della causa. Nè ciò è tutto ancora: un resistente cui s'intima il ricorso per mille contingenze della vita può bene avvenire che la causa si discuta in Corte di cassazione senza il suo intervento: nè vi è riparo dopo il giudizio della Corte, poichè innanzi a questo magistrato non vi sono contumaciali, non vi sono pronunziazioni interlocutorie. Secondo la legge Raeli il resistente sarebbe vittima fatale della malizia del ricorrente, mentre, se nella sentenza o decisione che si denuncia alla Corte di cassazione fosse inclusa la narrativa che oggi vuoi togliere, il resistente non avrebbe che temere, ed il giudizio della Corte di cassazione sarebbe esattissimo. Non una volta, ma mille volte la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella contumacia del resistente.

Inoltre, o signori, la legge Raeli è quasi impossibile ad eseguirsi, imperocchè vi hanno dei giudizi, come quelli di espropriazione, pei quali lunga mole di processi si formano, che per legge debbono rimanere nelle cancellerie dei rispettivi tribunali; quindi il bisogno, secondo la legge Raeli, di portare in Corte di cassazione i processi; e moltiplicandosi queste cause, bisognerebbe formare presso la Corte di cassazione degli immensi archivi per contenere tali atti. Ciò sarebbe forse attuale in Napoli, non così pei pronunziati che vengono dai tribunali di lontane provincie, per le quali, dovendosi trasportare i processi, e già a spese delle parti, ne consegue che il poco risparmio che esse avrebbero dalla non formazione delle narrative, verrebbe senza dubbio almeno ottuplicato lo speso per far giungere in Corte di cassazione gli analoghi incartamenti; ed ora il giudizio in Corte di cassazione costa pochissimo, poichè non vi è alcuna procedura obbligatoria; nel caso della legge Raeli, la Corte di cassazione addiverrebbe un giudizio di terza istanza dispendiosissimo.

Per queste ragioni, o signori, io fondatamente spero che il Parlamento non voglia accogliere il progetto Raeli.

Mi riserbo poi espressamente il diritto di fare le mie osservazioni, e di proporre gli emendamenti agli articoli aggiunti dalla Commissione generale.

PRESIDENTE. Il deputato Romano Giuseppe ha facoltà di parlare.

ROMANO GIUSEPPE. Io non posso dispensarmi dal ricordare a proposito di questa legge che altra volta io proponeva la sospensione di quella tassa di bollo e re-

TORNATA DEL 21 LUGLIO

gistro, contro alla quale si è così unanime sollevata la pubblica opinione nelle provincie meridionali.

Io era presago dei tristi effetti che essa avrebbe prodotto in quelle provincie; ma sventuratamente le mie parole non furono ascoltate, ed ho pur visto con maggior dolore essersi quella legge attuata ancor prima di essersi presentata la legge sulla perequazione delle imposte fondiariae. Il perchè gli effetti funesti che io aveva previsti si sono aggravati dalla prematura attuazione della legge medesima.

Ed ora io veggio un altro doloroso fatto.

Si sono esaminati dagli uffizi, e per volere della Camera, e si debbono unitamente discutere tre progetti di legge: l'uno dell'onorevole Minervini, relativo alla sospensione, sospensione garantita dalla più assoluta giustizia, garantita dallo Statuto che vuole uguali le imposte per tutti i cittadini; sospensione avvalorata da un ordine del giorno della Camera, accettato dal Ministero, col quale espressamente si stabilì che non si sarebbero attuate le nuove tasse di registro e bollo, se non quando il Ministero avesse presentata la legge di perequazione delle imposte fondiariae.

Che cosa vi dicono, o signori, le popolazioni delle provincie meridionali? Noi paghiamo, essi dicono, il 27 per cento dell'imposta fondiaria, ed i Lombardi il 33, laddove le provincie piemontesi non pagano che il 7 per cento. Giustizia vuole che queste disuguaglianze scompariscano, e che nelle tasse di registro e di bollo neppur pagassimo di più di quello che pagano le provincie piemontesi, le cui leggi di procedura essendo più semplici e meno dispendiose danno appena luogo alla quinta parte di quello che noi paghiamo.

Signori, tutti i municipi, tutti i collegi di disciplina degli avvocati, innumerevoli cittadini ci hanno inviato petizioni ragionatissime contro queste tasse; i tribunali sono rimasti deserti, e le finanze, invece di guadagnare, hanno perduto. Ora l'esaminare il progetto Raeli prima di aver esaminati il progetto Minervini, il progetto Mancini ed il progetto Catucci è un invertire l'ordine del giorno della discussione, e potrebbe divenire un fuor d'opera, come io spero la Camera si persuadesse della necessità della sospensione.

Io quindi chieggo che questa discussione si riunisca a quella degli altri progetti sì per l'ordine della discussione, e sì per l'economia del tempo della Camera, che sempre prezioso, è divenuto oramai preziosissimo.

Che se la Camera andasse a diversa sentenza, io mi riserbo riprendere la parola per dimostrare che la proposta Raeli è insufficiente a riparare ai gravissimi mali derivati dalla legge di tassa e perturba tutto l'ordine dei giudizi senza arrecare ai litiganti quel giovamento che l'onorevole Raeli se ne attende.

MANCINI. La proposta di legge consta di due parti.

La prima riguarda il modo di estendere le sentenze nelle provincie meridionali, per far disparire una delle numerose differenze tra il procedimento giudiziale vigente in quelle provincie e quelli vigenti in altre provincie dello Stato; per le quali differenze una tassa in

apparenza uniforme di registro e di bollo si rende alle provincie meridionali enormemente più gravosa.

Una seconda parte della legge contiene parecchi articoli, i quali nel medesimo intendimento, e fino a che la unificazione dei Codici non faccia cessare quelle differenze, riducono alcune delle tasse giudiziarie della metà nelle provincie meridionali, precisamente per raggiungere l'attuazione di quel principio di giustizia e di eguaglianza che io protesto essere il punto di partenza di ogni mio ragionamento in questa materia.

Dirò brevemente dell'una e dell'altra parte della legge, riserbandomi di prendere la parola sui singoli articoli.

Coloro i quali credono che la sola abolizione delle narrative nei giudizi civili delle provincie napoletane e siciliane basti a rendere sostanzialmente ed essenzialmente conformi i due modi di procedimento che sono in uso colà ed in altre provincie d'Italia, erra a partito; i due sistemi sono profondamente diversi, sia per la durata dei giudizi di molto maggiore nelle provincie napoletane e siciliane, sia pel maggiore ed indeterminato numero degli atti cui nel processo civile si può dar luogo nell'Italia meridionale, sia per le conseguenti spese, ritardi, perdite e danni d'ogni sorta cui debbono sottostare colaggiù le parti litiganti.

Ciò però non toglie che una delle cause più apparenti della maggiore spesa consista nelle disposizioni di quel Codice di procedura civile, per cui parte integrante di ogni sentenza è una minuta esposizione di tutto il fatto giudiziario che i Francesi chiamano *qualités*, e che è concordata fra i due procuratori, o, come sono chiamati nella procedura napoletana, patrocinatori, ed in caso di loro discrepanza, dal giudice relatore della causa.

Siccome colà la legge non permette che si presentino davanti la Corte di cassazione gli atti ed i documenti prodotti nel corso del litigio; ne segue che appena i giudizi hanno alcun poco d'importanza, ovvero vi ha probabilità di ricorso alla Corte di cassazione, si trasfondono pressochè interi i volumi degli atti e delle produzioni in questa narrazione, e non di rado vi s'incontrano trascritti prolissi titoli nel loro testuale tenore, ed inoltre ciascuna delle parti fa sì che le proprie ragioni, fatte valere innanzi ai giudici del merito, vi siano riferite quanto più ampiamente sia possibile, e talvolta anche copiate.

Ora si propone nella presente legge dal nostro egregio collega Raeli, e con lui consente la maggioranza della vostra Commissione, di eliminare questo dispendioso elemento della procedura delle provincie napoletane e siciliane, il quale, finchè sia mantenuto, evidentemente in ogni giudizio si spenderà colà per tasse di bollo oltremodo più di quello che lo stato della legislazione permette di spendere nelle altre provincie d'Italia.

Nondimeno elevaronsi dei dubbi sulla convenienza di sopprimere queste narrative, ed interprete di tali dubbi si è fatto testè l'onorevole Catucci. Mi sia permesso di esprimere sulla questione un'opinione fondata sulla esperienza ed osservazione personale.

Avendo io esercitato la professione di avvocato per lunghi anni nelle provincie napolitane con quella procedura, e davanti alla Corte di cassazione in Torino ed in Milano con la procedura subalpina; sono in grado di dichiarare che le faticose e dispendiose narrative non mi paiono assolutamente necessarie, e talvolta sono pericolose.

Non mi paiono necessarie, dappoichè, o signori, non è punto vero che in mancanza della narrativa, ed autorizzando la materiale presentazione degli atti della causa nel giudizio di cassazione, questa Corte regolatrice si renda giudice del fatto. Sono in equivoco coloro che ciò pensano. Se i giudici del merito abbiano trovato questioni di fatto da risolvere, e le abbiano risolte, il loro giudizio si troverà espresso nella parte razionale delle loro sentenze o decisioni, ed allora inutilmente un ricorrente presenterà gli atti della lite per oppugnare quel giudizio, e farne fondamento al suo ricorso; chè al certo gli si risponderrebbe del pari a Napoli ed in Sicilia, come si risponde nell'Italia superiore, che la Corte di cassazione è giudice di diritto, non di fatto; che vano tentativo è quello del ricorrente di far richiamo agli atti ed alle produzioni e dai titoli attingere i veri fatti; che i veri fatti sono quelli che il tribunale o la Corte abbia ritenuti per costanti nella sua sentenza e che nel caso di loro inesattezza uopo sarebbe stato provvedersi del mezzo ben diverso della rinvocazione per errore di fatto, la quale corrisponde al ricorso per ritrattazione della procedura civile napolitana e siciliana; ed in ogni caso non essere la Corte di cassazione che possa occuparsene.

Che se poi si tratti di sentenze, nelle quali i giudici del merito non abbiano creduto, o non occorresse di risolvere quistioni di fatto; se si tratta di sapere ciò che è scritto in un documento, che nella compilazione di una narrativa napoletana ciascuna delle parti ben avrebbe oggi il diritto di far trascrivere; allora è evidente che torna inutile la spesa e la cura di tale trascrizione, bastando che tutti gli atti siano posti sotto gli occhi della Corte di cassazione: essendo d'altronde un principio costante che le controversie non discusse nanti i giudici del merito, e da essi non decise, non possano formare oggetto di esame e fondamento di richiami avanti la Corte di cassazione.

Questo sistema è in pratica da ben quattordici anni con felice successo nell'Italia superiore, ove si presentano integralmente gli atti delle cause davanti alla Corte di cassazione, la quale allorchè il ricorrente adduce ragioni di fatto e ragioni di diritto contro la decisione o sentenza, ben sa sceverare le une dalle altre, e delle prime non tenendo alcun conto, pronunzia soltanto sulle seconde.

Sono altresì convinto che il sistema delle narrative è fecondo di non lievi pericoli per la retta amministrazione della giustizia.

PICA. Chiedo di parlare.

MANCINI. E qui riferirò ciò che ho veduto talora praticarsi nelle provincie meridionali, ed a conferma

della verità di quanto asserisco faccio appello all'onorevole Pica il quale ha chiesto di parlare e parlerà dopo di me, all'onorevole Catucci, avvocato e magistrato in quelle provincie, ed a quanti degli onorevoli membri di questa Camera esercitano in Napoli ed in Sicilia il patrocinio legale. Dicano essi schiettamente se nella pratica le narrative non possano divenire una rete, un agguato in cui abili avvocati e patrocinatori involgerebbero, se potessero volerlo, i negligenti e gli inesperti. In Napoli perciò, la compilazione delle narrative si riguarda come una delle più serie occupazioni e dei più delicati doveri; e benchè sovente sia il procuratore, talvolta è il principale avvocato della causa che suole occuparsene, ed intervenire avanti il giudice relatore per la loro discussione; importando evitare il tentativo che nella loro compilazione trascorra un'inesattezza, o vi si passi sotto silenzio qualche documento come poco necessario, mentre chi già disegna di ricorrere in Cassazione, può anzi considerarlo come pur troppo necessario; e quindi, se egli non ha a fronte un accorto ed abile avversario, il quale sappia prevedere quale potrà essere probabilmente il sistema del ricorso in Cassazione, ed anticipatamente schermirsene, facendo inserire nelle narrative tutti quei brani di titoli e documenti, ed ogni altro elemento di fatto che importino per giustificare e difendere la pronunziazione impugnata, può avvenire che la Corte di cassazione talvolta giudichi non secondo giustizia, ma secondo il trionfo della scaltrezza sopra l'inesperienza e la semplicità.

Talvolta le decisioni proferite in cause importantissime rimangono giacenti per lungo tempo; si aspettano i mesi delle ferie, e quando gli avvocati sogliono allontanarsi dalle loro residenze ed interrompere le loro cure, allora la parte notifica la narrativa; e quando non vi sia che un semplice patrocinatore della parte avversaria, il quale il più delle volte non conosce la causa, perchè non avrà fatto altro che prestare il nome nella formazione degli atti, e costui si presenti avanti al giudice commissario, ignaro delle ragioni che dall'una e dall'altra parte vennero sostenute, allora gli interessi del suo cliente rimarranno al certo destituiti di ogni garanzia. Perciò non ho dubitato di qualificare la narrativa come strumento di sorpresa e di fraude tra i litiganti per insidiare gli altrui diritti; e l'esperienza mi ha ammaestrato, mostrandomi qualche volta perdute avanti la Corte di cassazione cause che non dovevansi perdere e qualche volta conseguita la vittoria in quelle nelle quali avrebbesi dovuto soccombere. Di chi era la colpa? Non si trovava enunciato un fatto o riassunto un titolo nella narrativa. Si aveva bel dire: ecco gli atti, mirate, in essi il titolo esiste; la Corte di cassazione rispondeva di non aver occhi per leggere, o di averli bendati per rigido voler della legge; il fatto od il titolo apparir veramente dagli atti qual si affermava: ma tutto ciò che non esiste nella narrativa non esistere nel mondo, come in ogni altro paese dicono i curiali, ciò che non è negli atti non essere nel mondo.

Un simigliante sistema sarà da mantenersi, sarà egli

TORNATA DEL 21 LUGLIO

da reputarsi l'ottimo possibile a fronte dell'esperienza che ne dimostra gli inconvenienti?

Aggiungo una considerazione. Le narrative si contengono in tutte le sentenze, e perciò nelle interlocutorie, nelle preparatorie, in quelle di prima istanza, benchè veramente tutte queste sentenze richieggano ancora uno svolgimento ulteriore della causa davanti al giudice del merito, o un riesame della causa medesima in grado di appello: ma siccome non ogni sentenza appellabile sarà certamente appellata, ammesso il sistema delle narrative, logicamente è mestieri prescrivere indistintamente per tutte le sentenze. Quindi un tal sistema cagiona alle parti gravissimo dispendio, ed immenso ritardo, pel tempo che richiedono la formazione delle narrative, le quali talvolta sono un volumaccio di centinaia di fogli di carta da bollo, poscia la loro notificazione a tutti i procuratori in causa dovendosi preparare talora gran numero di copie di quell'intero volume, indi la loro inserzione in tutte le copie della sentenza da notificarsi a ciascuno dei procuratori, ed inoltre a ciascuno dei litiganti.

Tutta questa maggiore spesa, e tutto questo ritardo (prescindiamo per un momento dalla quistione delle tasse) a danno di chi ricade? Certamente ne viene oltremodo accresciuto nelle provincie napoletane e sicule il peso che in generale un giudizio cagiona alle parti interessate. Ciò nondimeno dichiaro che avendo avuto sotto gli occhi diversi pareri manifestati su questo argomento delle narrative nelle provincie meridionali anche col mezzo della stampa, e taluni avendo caldeggiato la conservazione del sistema delle narrative, mentre altri l'hanno oppugnato: penso essere opportuno ricorrere ad un espediente che potrà conciliare le opposte sentenze. A tal fine io mi riservo dopo la votazione dei due primi articoli di questa legge di proporre in via di emendamento un articolo aggiunto, forse utile, ma certamente innocuo, per effetto del quale, sebbene le narrative non si mantengano necessarie ed obbligatorie, sebbene si possano o si debbano presentare gli atti e le produzioni davanti alla Corte di cassazione, tuttavia le narrative rimangono facoltative. Conseguentemente, sempre che una parte voglia compilarle secondo l'odierna pratica e notificarle alle altre parti in causa, queste dovranno intendersi obbligate a concorrervi come per lo addietro con l'opera loro, ben inteso che le narrative dovranno essere scritte su carta non bollata, ed annesse all'originale sentenza, e la loro spesa non debba entrare in tassa; e ben inteso altresì che malgrado l'esistenza delle narrative, resti pur libero all'altra parte, ove il creda, presentare gli atti e le produzioni alla Corte di cassazione. In tal modo anche per coloro, i quali credano che ci è in questo metodo delle narrative qualche utilità e vantaggio, l'esperienza verrà a dar conferma o smentita sicura alla loro opinione. Dappoichè, quando la legge stabilisca che non andranno in tassa, nell'interesse della parte avversaria, le spese di queste narrative, e che non si debbano scrivere su carta da bollo; se veramente le narrative sono inutili o

pericolose, esse cadranno a poco a poco in desuetudine, cosicchè sarà fatta giustizia dell'istituzione dall'esperienza e dal tempo.

Vero è che autorizzare la presentazione alla Corte di cassazione di tutti gli atti e di tutte le produzioni parve a taluni una facoltà troppo estesa, onde la Commissione inclinerebbe a restringerla, proponendo che solamente fosse lecito presentare quei soli atti e documenti sui quali sia fondato il ricorso.

In verità io non saprei associarmi a quest'opinione della Commissione; dappoichè obbligando il ricorrente a mutilare gli atti e le produzioni della causa, temerei di ricadere nel pericolo degli agguati e delle insidie, per cui non mi peritai di accettare il sistema dell'abolizione delle narrative. Si permetta o tutto o niente. Chi ricorre, certamente è in diritto di presentare quei documenti che creda alla Corte di cassazione; e se la legge prescrive obbligatoriamente doversi presentare gli atti ed i titoli su cui il ricorrente voglia fondare la sua domanda a pena di nullità e decadenza, viene con ciò a stabilire quasi un *minimum* dei documenti necessari a presentarsi nel senso che il ricorso non possa essere ammesso alla discussione quando per avventura non lo si veggia accompagnato altresì da quei titoli ed atti che siano indispensabili per giustificarlo. Ma ciò non esclude che se un litigante voglia, come ordinariamente si pratica, con tutta lealtà presentare alla Corte di cassazione nella loro integrità gli atti e le produzioni che già furono argomento di esame pei giudici del merito, non debba trovare un impedimento nella legge. Pertanto io non inclinerei ad introdurre questo vincolo, ed una irrazionale e dannosa restrizione.

Passando a favellare della seconda parte della legge, mi tocca di trattare un argomento assai più arduo e scabroso, cioè la proposta di una riduzione delle tasse giudiziarie nelle provincie meridionali.

Anch'io, signori, divido l'opinione manifestata dall'onorevole Romano, che sarebbe stato un metodo più acconcio, ed avrebbe anche facilitato i lavori di questa Camera, risparmiandole un altro giorno di tempo, se le altre leggi d'iniziativa parlamentare proposte dagli onorevoli Minervini e Catucci e da me, già dalla Camera prese in considerazione, sulle quali trovavasi nominata la Commissione, che alla sua volta nominò pure il suo relatore, avessero potuto essere, mercè un po' di maggiore celerità e diligenza nella preparazione della relazione, riunite a quella che oggi si discute.

CASTELLANO. Domando la parola.

MANCINI. In cotal guisa una sola discussione generale avrebbe precedute entrambe le leggi; e poi la Camera le avrebbe potuto votare l'una dopo l'altra, cominciando dalle proposte più larghe e gradatamente passando a votare quella Raeli, assai più stretta.

Riconosciute le nuove leggi sul registro e sul bollo intollerabili per le provincie napoletane, e collocandosi dal punto di vista degli interessi, per dir così municipali di quelle provincie, le più vantaggiose proposte sarebbero quelle degli onorevoli Minervini e Catucci per la

sospensione di quelle leggi nell'Italia meridionale. Ma il voto, credo, unanime degli uffici della Camera per respingere quelle proposte sia per l'impossibile coesistenza di due diverse leggi e sistemi di tali imposte nella superiore e nella inferiore Italia, sia per la dignità del Parlamento che le nuove leggi ha di recente discusse e votate, mi consigliò di aggiungere (in modo subordinato) un'altra proposta, che temporaneamente riduce le due tasse alla misura della metà per le provincie meridionali, e che, mentre schiva i due inconvenienti di sopra avvertiti e lascia alle nuove leggi efficacia ed osservanza in tutta l'Italia, arrecherebbe intanto immediatamente a quelle provincie un necessario sollievo.

Ora, la Camera vorrà permettermi che io brevemente esponga i concetti dai quali muove la mia proposizione, che convenga in ogni modo concedere una più o meno ampia, ma doverosa riduzione di queste tasse.

Signori, io sostengo un tale assunto, non già per procacciare un'eccezione di favore o di privilegio, chè giammai la mia bocca si aprirà per domandarne nel municipale interesse di qualunque delle provincie italiane, e tanto meno di quella dove ebbi i natali, ma per l'applicazione schietta e coscienziosa del principio di giustizia, di proporzionalità e di eguaglianza, che è scritto nello Statuto e nelle nostre leggi d'imposta. Dichiaro che queste riduzioni esser debbono essenzialmente e di loro natura temporanee; e ciò vi dimostra, o signori, che in realtà io difendo semplicemente la convenienza e necessità che alle nuove leggi sul registro e sul bollo venga, per dir così, aggiunta alcuna disposizione transitoria per le provincie napoletane e siciliane, così come quasi tutte le leggi che producono profonde e radicali innovazioni di tal sorta di disposizioni non difettano.

Ciò non distrugge l'unità d'impero della legislazione in tutto lo Stato; non mette in dubbio che tutti i cittadini debbano pagare eguali imposte *in proporzione dei loro averi*; ma soltanto risolve la quistione, se precisamente per realizzare questo scopo, le condizioni speciali in cui trovansi alcune provincie non esigano che per un tempo (il quale potrebbe essere anche molto breve, come il periodo di uno o due anni, o finchè sussista la difformità dei Codici di procedura civile), debbano certe riduzioni, nella misura della tassa da percepirsi nelle provincie medesime, venir consentite con voto imparziale e disinteressato da tutti coloro i quali vogliono innanzitutto rendere omaggio, come non può dubitarsi degli onorevoli colleghi della Camera, al sovrano principio sociale della giustizia distributiva.

Premessa questa dichiarazione, m'è grato rammentare che già la Camera mostrò con un suo voto anteriore di sentire e riconoscere che le provincie napoletane e siciliane non si trovano in parità di condizione col resto d'Italia; lo mostrò quando adottò quell'ordine del giorno, cui accennava l'onorevole Romano, col quale invitava il ministro delle finanze a non attuare la nuova legislazione sul registro e sul bollo fino a che non si fosse presentata la legge di perequazione della imposta

fondiarìa, dichiarando così ripugnare a giustizia l'introdurre l'eguaglianza di nuovi balzelli nelle provincie anzidette, senza contemporaneamente sgravarle dallo eccessivo peso di altre imposte ivi pagate in una misura più gravosa di quella a cui condurrebbe l'eguaglianza col resto d'Italia.

Ora, postochè la Camera votò quell'ordine del giorno ed il Ministero esplicitamente lo accettò; io debbo legittimamente inferirne che non solo il Ministero assunse davanti alla Camera un impegno, che non dobbiamo permettere resti con leggerezza obbiato o deluso, se non vogliamo che la dignità del Parlamento sia compromessa, trattandosi di argomento che tocca così da vicino gli interessi dello Stato e dei contribuenti; ma che la Camera stessa trovasi ormai in faccia al paese intero moralmente, ma solennemente impegnata e vincolata; e se non vuole che si dubiti della serietà ed autorità dei suoi voti e delle sue deliberazioni, ormai non le resta che l'alternativa o d'inclinare ad una temporanea sospensione di quelle leggi nelle provincie meridionali; o, se voglia che la legge sia unica e non risorgano due diverse legislazioni sul registro e sul bollo nella penisola, di adottare per lo meno alcune disposizioni transitorie, le quali, mantenendo in diritto l'imposta eguale ed uniforme in tutta l'Italia, in fatto ne condonino la metà, e ne facciano percepire soltanto l'altra metà, durante un periodo temporaneo (che si potrebbe anche determinare, per esempio, sino al 1° gennaio 1864 o sino alla unificazione dei Codici di procedura civile) in quelle provincie, alle quali altrimenti sarebbe relativamente imposto in realtà un aggravio molto maggiore che alle altre provincie italiane.

Ma anche indipendentemente dall'efficacia delle anteriori deliberazioni della Camera e delle solenni promesse del Governo, torna agevole dimostrarvi che temperamenti di tal sorta sieno alla vostra coscienza raccomandati, non già come concessione eccezionale di grazia e di favore, ma come applicazione del principio di rigorosa giustizia.

Innanzitutto fu già riconosciuto che nelle provincie meridionali l'imposta prediale è pagata ad una misura di gran lunga superiore che in tutte le altre provincie italiane, ad eccezione della Lombardia. Quelle provincie pagano già per questo titolo non pochi milioni di più della proporzionale quantità d'imposta che dovranno dopo effettuata la perequazione; e quindi hanno diritto assoluto ed incontrastabile ad un temporaneo compenso sopra la misura di altre imposte.

La Camera inoltre rammenterà che più volte si è fatto doloroso ricordo dell'imposta affatto straordinaria sull'estrazione degli olii, di cui sono altresì gravate le provincie napoletane; mi si concederà che questa tassa non la paga attualmente alcun'altra provincia italiana.

Del pari la Sicilia paga un'imposta a lei propria sullo zolfo, che è un suo prodotto indigeno; e si ammetterà che anche una somigliante imposta non è pagata da verun'altra provincia italiana.

Ma dunque, o signori, a che venirci a parlare di un

TORNATA DEL 21 LUGLIO

teorico ideale della perfetta unità ed eguaglianza di imposte, se noi traversiamo un periodo transitorio nel quale l'eguaglianza tra provincia e provincia non esiste o non ancora può esistere, e non possiamo che prepararla per l'avvenire, verso la medesima camminando e gradualmente avvicinandoci, nella speranza che fra pochi anni, ma al certo non prima, finiremo per raggiungere la perfetta uniformità e proporzionalità delle imposte per tutti i cittadini del regno italiano?

Durante questo periodo di transizione pretendere che la condizione in cui si trovano gli Italiani sia tale che si possa in tutta l'Italia qualunque nuova legge d'imposta attuare senza provvedimenti speciali e transitori, e senza il menomo riguardo a temperamenti e compensi per qualche provincia, cui siano per giustizia dovuti, sarebbe illogico, iniquo, politicamente pericoloso.

Io spero che infine si farà luogo alla tante volte chiesta e promessa perequazione della imposta fondiaria: io spero che col novello trattato di commercio con la Francia la tassa sulla estrazione degli olii che pesa sulle provincie napolitane cominci ad abolirsi per quanto riguarda gli olii che debbano esportarsi. Ricordatevi quale è il prodotto che dà questa sola imposta: quattro milioni!

Il signor ministro delle finanze mi fa cenno che sono soli tre milioni; ebbene, è dimostrato che a questo solo titolo le provincie napoletane sarebbero in diritto di pagare tre milioni di meno sulle tasse di registro e di bollo. Niuno riuscirà a farmi comprendere perchè mai quelle popolazioni debbano pagare l'identica tassa di registro e bollo che le rimanenti provincie, e per sovrappiù le provincie napolitane almeno altri tre milioni per la loro tassa sull'estrazione degli olii, e la Sicilia la sua tassa speciale sugli zolfi.

Tralascio di parlare, insistendo sul medesimo argomento di altre tasse speciali alle provincie meridionali, perchè non voglio affaticare la Camera; ne ho qui un elenco, ma stimo inutile discendere a maggiori particolari.

Dunque, o signori, è giustizia attendere, prima che le nuove tasse di registro e di bollo si percepiscano nel mezzodì d'Italia nell'identica misura che nelle altre provincie, che in un prossimo tempo avvenga la cessazione di queste tasse ed aggravii speciali. È mestieri che si operi la perequazione dell'imposta prediale, per effetto della quale operazione, senza alcun dubbio, o l'imposta prediale delle altre provincie sarà elevata, ed allora scemerà il contributo delle provincie napoletane e siciliane in quei nuovi debiti che lo Stato abbia a contrarre per colmare il disavanzo, o sarà alleviato il peso di tale imposta in quelle provincie dove è troppo gravoso, come la Lombardia e le provincie napoletane e siciliane, e con ciò evidentemente cesserà un'altra delle ragioni di enorme disuguaglianza di condizione in cui si trovano di presente quelle provincie dirimpetto alle rimanenti.

A queste considerazioni permettete, egregi colleghi, che io ne aggiunga alcune altre che mi sembrano pure gravissime. Quanto alla diversità della procedura giu-

diziale vigente nei paesi che una volta componevano il reame delle Due Sicilie, sappiatelo, o signori, sopprimete o non sopprimete le narrative; concedete che le si scrivano su carta non bollata, ovvero abolitele del tutto; ma non vi lusingate che per ciò i giudizi nelle provincie napoletane e siciliane costeranno tanto poco quanto costano nell'Italia superiore e nella centrale. Le differenze che tuttavia rimarranno, malgrado la legge Raeli, saranno numerose, profonde, sostanziali; e quando sia d'uopo, ne tesserò una rapida enumerazione. I risultati pratici di quel sistema, in confronto degli altri, sono enormemente diversi. In Napoli ed in Sicilia sono ancora vertenti liti che durano da 12, 15, 20 anni; vi sono dei giudizi di espropriazione forzata d'immobili, che pei vizi radicali della relativa legislazione hanno durato 25 e più anni. (*Rumori*) Ma dunque chi deve riformare e correggere quelle leggi? A noi ne appartiene il dovere. Ma finchè queste riforme non siano introdotte, finchè i giudizi colà si trovano in una condizione cotanto oppressiva ed eccezionale; come volete voi imporre l'identica misura delle tasse giudiziarie, dove sono così profondamente ed essenzialmente diverse le procedure.

Pochi giorni addietro io faceva riflettere alla Camera come la diversità dei Codici di procedura esercitasse anche un'influenza funesta nei nostri rapporti economici e finanziari. Pertanto in questo periodo transitorio, per quanto vogliasi breve, nel quale sussiste ancora una così grande differenza di procedura giudiziaria, e con effetti cotanto calamitosi in Napoli ed in Sicilia; se colà applicaste senza alcuna speciale disposizione e temperamento le nuove leggi sulle tasse di registro e di bollo, vi appagareste di una vuota apparenza esteriore di uniformità e proporzionalità di tali imposte, ma nella realtà delle cose non fareste che dilungarvene. No, signori, ciò non sarebbe eseguire l'articolo dello Statuto, ma violarlo apertamente; non sarebbe certamente applicare il principio di giustizia e d'uguaglianza, ma consacrare la disuguaglianza e la ingiustizia.

Finalmente lasciate che io dichiari che, sebbene mi astengo dal portare nella Camera frequenti lamentazioni sopra le condizioni deplorabili in cui le provincie napoletane trovansi ridotte dal flagello del brigantaggio, non è per ciò che i miei occhi sieno chiusi sul loro misero stato, non è che il mio cuore non ne senta continua e straziante amarezza.

Io domando, o signori (e questa domanda mi si concederà essere in supremo grado legittima), se non sia missione e dovere dello Stato proteggere con tutti i suoi mezzi ed efficacemente garantire la privata e la pubblica sicurezza; se non sia anzi questo il primo titolo dei Governi civili; se l'effettiva attuazione di questa sicurezza, ed il pacifico godimento dei beni e dei diritti che ne dipende, non sia il servizio sociale, il cui prezzo è pagato dai contribuenti col soddisfacimento delle imposte, le quali non potrebbero altrimenti con giustizia percepirsi; se infine uno Stato, che non risponda a

questa condizione, non sia pur troppo in difetto del primo dei suoi obblighi.

Lungi da me il supporre solamente che sia volontario questo inadempimento da parte del nostro Governo; io credo anzi che esso sia quanto noi dolentissimo del prolungamento di questo stato di cose, ma le buone intenzioni non servono per la quistione che io sto trattando; bisogna guardare allo stato di fatto comparativo delle varie provincie dello Stato: e sotto un tal punto di vista, o signori, confrontate di grazia le provincie napoletane con tutto il resto d'Italia, e permettetemi di fare appello alla vostra coscienza e buona fede; ditemi se vi ha altro paese d'Italia che si trovi al pari di quelle provincie da due anni esposto alle incursioni sistematiche dei briganti, assoldati ed organizzati nelle vicine provincie romane, d'onde sono scatenate queste orde selvagge dai nemici d'Italia, all'ombra di una bandiera alleata, per assassinare, incendiare, e spargere lo squalore e la desolazione in mezzo ai popoli del mezzogiorno della penisola.

Ieri l'onorevole Petruccelli si meravigliava che il nostro Governo si fosse limitato a fare una semplice e modesta domanda all'imperatore dei Francesi, perchè facesse sentire l'autorità della sua voce e si decidesse una volta a far cessare questo stato di cose in Roma, il che sarebbe facilissimo sol che egli minacciasse l'immediato ritiro delle truppe francesi da Roma, se Antonelli non accomiatasse e facesse sgombrare dal Quirinale gli immorali cospiratori che per ereditario vezzo godono delle rapine, delle stragi e del sangue.

Ma, o signori, se certe considerazioni di convenienza (che io francamente dichiaro di non comprendere) possono aver impedito che questa domanda siasi fatta, e, bisognando, si rinnovi di continuo, in quei termini efficaci e dignitosi, con cui si può chiedere il rispetto di un proprio diritto assoluto, e non al certo la concessione di favore o di cortesia, per l'obbligo riconosciuto dalla legge internazionale di non abusare dell'asilo politico per attentare alla sicurezza di altri Stati: se, io dico, considerazioni di alta convenienza, non per fermo nello interesse e vantaggio dei Napoletani, ma bensì di tutta Italia, avessero impedito e tuttora impedissero di procedere più energicamente per ottenere ad ogni costo e nel più breve tempo che si spegnesse in Roma il focolare del brigantaggio, che sia disseccata l'impura sorgente di questo orribile malanno; ebbene, queste provincie supporteranno, come hanno sopportato, questo immenso e sanguinoso sacrificio, implorandosi agli interessi della patria comune, del resto d'Italia, alle esigenze della causa di tutta la nazione. Ma non credo, o signori, che le provincie napolitane possano tacciarsi di indiscrete, quando vi dicono per mia bocca: rappresentanti d'Italia, osservate e compiangete il nostro stato; qui per ora non v'ha pubblica, nè privata sicurezza, dei quali benefizi il resto della nazione felicemente è in possesso; qui sotto una così violenta crisi ogni prosperità economica è distrutta: non dubitiamo che questa condizione temporanea affatto eccezionale

sarà presto per cessare, e che al momento in cui cesserà, rifioriranno la sicurezza, l'ordine, il progresso economico in queste contrade; ma lo stato di cose che oggi esiste merita di essere preso in considerazione da coloro che votano leggi di tasse, da coloro che debbono assoggettare a pesi e balzelli le popolazioni dello Stato, per non confondere gli abitanti delle provincie napoletane con quelli del resto della penisola; la giustizia, l'umanità, il ben inteso interesse lo comandano. E se per ora le altre popolazioni d'Italia concorreranno con piacere ad alleviare momentaneamente, durante questo breve ma spaventevole periodo di tempo, le sofferenze delle provincie napoletane; daranno una prova di più che gli Italiani si sentono una sola nazione, e lo sono in questa solidarietà di voti, di sofferenze e di affetti. Nè questo esempio andrà perduto, o senza reciprocità di compensi. Se avverrà che da straordinarie calamità in altro tempo sia visitata (il Cielo ne disperda il presagio) alcun'altra provincia italiana; se avrà a soffrire i danni di un'inondazione o di altro disastro desolatore, per cui abbia bisogno di ottenere una temporanea esonerazione o diminuzione di alcune imposte; credete voi, o signori, che i deputati delle provincie napoletane vi si rifiuteranno?

Questo esempio, ben inteso in casi gravissimi e veramente straordinari, come quello che attualmente si produce nelle provincie napoletane, potrà essere imitato senza lesione dei principii di proporzionalità e di giustizia, anzi così veramente mantenendoli nella loro integrità e purezza. Del resto io posso invocare un precedente incontrastabilmente autorevole.

Nel 1859 fu presentato un progetto di legge al Parlamento subalpino per ridurre temporaneamente alcune imposte nella provincia di Valtellina. Io aveva allora l'onore di far parte della Camera, e molti altri dei miei onorevoli colleghi potranno al par di me averne memoria.

Si gridò forse allora alla violazione dello Statuto e del principio sacrosanto che tutti i cittadini dello Stato debbono concorrere *in proporzione dei loro averi* (avvertite la formola dello Statuto) al pagamento delle imposte? No; si considerò invece che la Valtellina trovavasi più gravemente tassata col nuovo censo lombardo dell'anno 1852, in confronto con le altre provincie; e che inoltre per inondazioni e per la malattia delle uve era ridotta in calamitosa condizione, avendo sofferto per tre o quattro anni consecutivi la perdita del suo principale raccolto.

Su queste considerazioni appoggiavasi il progetto di legge; ma fin da che eransi conferiti straordinari poteri al Governo del Re in occasione della guerra esso aveva già, con un decreto avente forza di legge perchè emanato in virtù di quei poteri straordinari, nel 7 ottobre 1859, decretate le seguenti speciali disposizioni a favore di quella provincia:

« Nella provincia di Sondrio rimane sospeso il pagamento dell'imposta prediale regia, sino a che non siano presi gli opportuni e definitivi provvedimenti. »

TORNATA DEL 21 LUGLIO

Ecco, o signori, un esempio di sospesa esecuzione di una legge d'imposta per una sola provincia, e non già di una imposta nuova, ma di una imposta che già da sette anni pesava sulla Valtellina, come sulle altre provincie di Lombardia. E nessuno si scandalezzò, nessuno credè che fosse un esempio pericoloso per il grande principio dell'uguaglianza e proporzionalità dell'imposta, da che la temporanea sospensione per verità di una delle principali imposte che si pagano in Lombardia muoveva da considerazioni di giustizia e di equità, per l'eccezionale condizione in cui una delle sue provincie trovavasi ridotta.

Nell'articolo 3 poi del medesimo decreto 7 ottobre si incontra un'altra disposizione ancora più notevole, così concepita:

« Le tasse di successione, che per mancanza di mezzi non furono soddisfatte alla loro scadenza legale (nella provincia di Sondrio), restano condonate insieme con gli interessi e le penali incorse. »

Ecco adunque come, prendendosi in benigna considerazione le speciali circostanze della provincia di Sondrio, afflitta da straordinarie calamità, le quali per altro non avrebbero possibilità di paragone con quelle che desolano da due anni le provincie napoletane, e che speriamo di veder presto finite, ma al certo non sono sul punto di finire, fu a quella provincia accordata una temporanea riduzione di certe imposte, ed un'esenzione dal pagamento di altre. E per quanto tempo tali alleviamenti durarono?

Praticate le necessarie verificazioni, fu ridotta nella Valtellina la tassa prediale con un secondo decreto del 27 giugno 1860, e siccome la riscossione del di più rimaneva ancora in sospenso, fu così disposto:

« Quanto alla parte d'imposta su cui la sospensione continua per effetto di quel decreto (avente forza di legge), sarà definitivamente provveduto dal potere legislativo. »

Finalmente con un terzo decreto emanato il 19 dicembre 1860 fu accordato ai pagamenti delle imposte per la Valtellina una novella proroga fino a tutto l'anno 1862, in guisa che al presente continua tuttavia quella provincia a trovarsi a tal riguardo in una posizione favorita affatto speciale.

Ecco dunque, o signori, un precedente autorevole ed assai eloquente non solo di una sospensione temporanea di una legge d'imposta di grande importanza, ma ben anche del condono di un'altra imposta, qual era la tassa di successione, in favore di una provincia dello Stato, per sovvenire alle infelici condizioni in cui essa versava e rendere meno intollerabili i mali da cui era travagliata.

Non mi rimane che aggiungere poche considerazioni intorno alle conseguenze finanziarie che potrebbe produrre la desiderata temporanea riduzione delle tasse del registro e del bollo nelle provincie napoletane.

Io credo fermamente, o signori, che gli effetti finanziari non potranno essere molto diversi sia che inesorabilmente manteniate, sia che riduciate la tassa; sem-

pre però con maggior introito dell'erario in questo ultimo caso che nel primo, e mi sarà agevole dimostrarvelo.

Il signor ministro per le finanze sarà in grado di comunicarci, io spero, un quadro dell'ammontare del prodotto entrato nelle casse dello Stato dal giorno in cui le nuove tasse di registro e di bollo vennero attuate e poste in istato di percezione nelle provincie napoletane e siciliane. Quel documento ci fornirà il preciso rapporto del prodotto ottenuto con quello presunto, e son convinto che verrà ad avvalorare co' dati sperimentali i miei ragionamenti.

Coloro i quali, mediante la promessa di una pronta perequazione dell'imposta prediale, e l'altra promessa dell'abolizione del pari prossima della tassa di esportazione sugli olii, ottennero che nelle leggi sul registro e sul bollo non s'introducessero le necessarie disposizioni transitorie per le provincie meridionali, affinché ivi gradatamente codeste tasse venissero elevandosi fino al pareggio colle altre provincie, dimenticarono, secondo me, uno dei canoni fondamentali della pubblica economia e della scienza finanziaria, il quale prescrive che l'aumento delle imposte abbia luogo gradualmente, e non debba operarsi di un sol tratto se non fino a certi determinati limiti, varcati i quali, una legge di aumento d'imposta può rimanere una legge scritta, ma non potrà mai divenire una legge praticamente attuata.

Ora abbiate la bontà di gettare lo sguardo un istante sopra lo specchio comparativo delle entrate anteriori provenienti dalle tasse di registro e di bollo nelle varie provincie italiane e dell'aumento di prodotto presunto per l'esecuzione delle novelle leggi; questo è un documento posto a stampa dal Ministero, ed unito al progetto di legge sul registro, che fu distribuito alla Camera. Eccone compendiosamente i risultati.

Quanto alla tassa di registro, le antiche provincie, che prima la pagavano in 14,829,000 lire, veggonsi lievemente sgravate ed obbligate al pagamento di lire 12,900,000 con giustissima ragione, dappoichè esse avevano sopportata una soverchia gravezza negli anni anteriori.

Nella Lombardia la tassa produceva 5,388,000; fu calcolato che la nuova legge producesse l'aumento di più di due milioni e mezzo, e così un aumento superiore alla metà dell'imposta anteriore.

In Toscana da circa due milioni presumevasi che si elevasse a 5,160,000 con un aumento di poco più considerevole che nella Lombardia.

Nelle provincie parmensi produceva lire 756,000; si calcolò che venissero aggiunte 702 mila; l'imposta fu dunque quasi raddoppiata.

Nelle provincie modenesi il prodotto era di lire 500,000; si calcolò l'aggiunzione di 1,230,000; dunque l'imposta fu quasi triplicata.

Nelle Romagne era di lire 1,128,961; se ne aggiunse 1,881,039; quindi l'imposta fu più che raddoppiata.

Nelle Marche e nell'Umbria produceva lire 1,345,700; la nuova legge ne aggiungeva ancora 2,667,300; anche

in queste provincie pertanto l'imposta del registro è da considerarsi triplicata.

Qui arrestiamoci per un istante, o signori, e riconosciamo da questa rapida rassegna che il Governo nel preparare questo progetto di legge comprese che in tutte queste provincie d'Italia potevasi l'aumento spingere fino al punto di triplicare le tasse anteriori; ma non ve ne ha alcuna dove si sia osato far di più, e ragionevolmente, per non disconoscere quel canone di scienza finanziaria che ho testè rammentato.

Ora permettetemi di fare il confronto degli effetti prodotti dalla nuova legge di registro in tutte le altre provincie d'Italia con quelli che non si è dubitato d'introdurre nelle sole provincie napoletane e siciliane.

Napoli e Sicilia in virtù delle leggi anteriori pagavano per tasse di registro lire 3,472,750. Qual è l'introito presunto dalla esecuzione della nuova legge? Signori, ho ribrezzo a pronunciare la cifra, non meno di lire 25,800,000! Si domanda dunque d'un sol tratto a quei soli paesi otto volte di più delle tasse preesistenti, e ciò da un giorno all'altro, immediatamente, senza neanche un periodo di transazione intermedio, in cui le popolazioni si possano abituare a gravezze di cui non avevano, nonchè l'abitudine, il sospetto.

Le stesse osservazioni si applicano alla tassa del bollo, rispetto alla quale il medesimo specchio ci avverte che, mentre nelle altre provincie non si giunge al più che a triplicare la tassa anteriore, nelle sole provincie napoletane e siciliane la tassa precedente di circa due milioni viene ad essere elevata a dieci milioni, e perciò viene ad essere d'un sol tratto quintuplicata!!

Ed in breve, mentre nelle provincie napoletane e siciliane per le leggi anteriori non si pagavano che circa cinque milioni per tassa di registro e di bollo, oggi le tasse medesime imposte colle nuove leggi toccano (incredibile a dirsi) i trentasei milioni!!

Ora, o signori, non per difetto o mala volontà delle popolazioni, ma per una legge inesorabile dell'umana natura, per le leggi dell'ordine morale ed economico, le quali governano le società civili, come leggi fisiche governano la materia, possiamo noi sperare che si faccia immediatamente questo innaturale passaggio, e che quei nove milioni d'Italiani giungano in un tratto a sopportare essi soli un aumento dell'ottuplo e del quintuplo di queste imposte, mentre niun'altra popolazione d'Italia è chiamata alla dura prova di uno sforzo somigliante? Signori, quando anche lo stato di quelle provincie fosse prospero, io punto non dividerei tale speranza.

Ed allora io ne inferisco che, se v'hanno provincie d'Italia, dove per le condizioni anteriori sia impossibile immediatamente riscuotere una tassa pari a quella che altrove è possibile, senza violare profondamente la legge economica e finanziaria da me innanzi enunciata; in tal caso l'interesse stesso bene inteso dell'erario pubblico impone che si pervenga al risultato dell'uniformità per la sola via che è praticabile, e non già con mezzi destituiti d'ogni probabilità di successo.

Sostengo quindi che laddove una riduzione equa e

temporanea sarà dalla giustizia del Parlamento consentita in favore delle provincie napoletane e siciliane durante quel breve periodo di tempo in cui esse gemono travagliate ed afflitte da mali gravissimi, che così spesso formano l'oggetto di dolorose querele in questa Camera; le finanze dello Stato non saranno private di tutto quello che dalle provincie napoletane e siciliane possono ragionevolmente sperare, e sarà dimostrato non colle sole parole, ma anche coi fatti, che lo Stato di quelle provincie è veramente a cuore al Parlamento italiano.

Chè, se invece ci rifiuteremo a qualunque temporanea riduzione; signori, mi dispiace di fare la Cassandra con sinistri pronostici, tanto più non vorrei incoraggiare il non pagamento delle imposte; ma, signori, rammentiamo che qui si tratta d'imposte cui il cittadino non può sottoporsi che spontaneamente, imperocchè a coloro che, usando della loro naturale legittima libertà, non vogliono litigare nè contrattare sopportando i danni della loro astensione, non abbiamo diritto di dire: siete pessimi cittadini, siete ribelli alla legge e degni di repressione e di pena, perchè ricusate di pagare le imposte; chè essi a buona ragione potrebbero facilmente rispondere: finchè non litighiamo e non contrattiamo, la legge non ci colpisce.

Quale sarebbe adunque il risultato d'un nostro voto negativo? Sarebbe quello pur troppo di rendere durevole in quelle già tanto travagliate provincie la paralisi ed il ristagno di tutti gli affari; d'impedire le contrattazioni ed il movimento delle proprietà; di estinguervi affatto il credito, colà languido ed impotente; in fine di presentare all'Europa il miserando spettacolo di una spaventevole sospensione dell'attività e della vita sociale, per poca prudenza di quel Governo nazionale, che era chiamato invece a farla, specialmente nel mezzodì d'Italia, rifiorire e prosperare! Ma dopo tutto ciò il risultato finanziario al fin dell'anno quale sarà, e non per colpa delle popolazioni, mi giova ripeterlo, ma per improvvida violazione dei principii? Avremo la risposta a questa domanda, se il signor ministro delle finanze vorrà aderire al mio invito, e comunicare alla Camera l'indicazione precisa degl'introiti che ha potuto riscuotere in questi mesi dalle tasse di registro e di bollo nelle provincie napoletane e siciliane.

Credo aver dimostrato che non solamente nella sua seconda parte la legge che ora è in discussione non viola lo Statuto, ma anzi è il principio dell'applicazione di una massima di rigorosa giustizia, la quale c'impone l'obbligo di venire almeno con opportune disposizioni transitorie temporariamente in aiuto alle provincie meridionali, e non già nella misura di riduzione affatto illusoria ed insignificante che è proposta nella legge Raeli.

A tal riguardo, o signori, sapete qual giudizio si è portato (benchè ingiustamente) di questa legge nelle provincie meridionali? La proposta Raeli vi ha destato il concetto (così si è scritto e stampato) di essere una manovra parlamentare diretta ad eludere i popoli ed a ribadire vieppiù gl'insopportabili ceppi delle nuove leggi d'imposta!

TORNATA DEL 21 LUGLIO

Io non dirò coll'onorevole Catucci che mi oppongo all'adozione di questa legge; io la voterò, ma bensì riguardandola come un primo passo ed una caparra dell'applicazione di quel principio di giustizia che in altra proposta di legge troverà più opportuno e concreto esplicamento.

Le nuove leggi meritano un'accurata revisione nell'interesse di tutta l'Italia. Intanto, traversato l'attuale periodo di tempo, giova sperare che, se non sarà perfettamente uguale la condizione delle provincie meridionali a quella del rimanente d'Italia, potrà esserne men lontana: ma in questo periodo, fosse anche breve, grandi cangiamenti potranno promuoversi; sarà per avventura realizzata la perequazione della imposta prediale, sarà abolita la tassa di esportazione sugli olii, saranno cessate altre tasse eccezionali del mezzodi della penisola, o compensate con diminuzioni corrispondenti sopra altre tasse generali; vi sarà equiparato il procedimento civile con quello delle altre provincie; finalmente, o signori, ed ho bisogno di averne piena confidenza, il brigantaggio sarà cessato, questo flagello distruttore dei popoli, che tuttora dura con molta nostra vergogna al certo, benchè senza nostro rimorso.

Allora sì che le provincie napoletane e siciliane non vorranno rimanere, o signori (me ne rendo mallevadore), indietro delle altre nei sacrifici e nell'adempimento di quei comuni doveri, senza dei quali lo Stato non può sussistere, l'Italia non può compiersi.

(Il deputato Abatemarco si alza per parlare.)

PRESIDENTE. Scusi; ci sono molti altri iscritti prima del deputato Abatemarco.

Il deputato Castellano ha la parola per un fatto personale.

CASTELLANO. L'onorevole Mancini nel suo discorso ha fatto cenno della Commissione nominata per l'esame della proposta di legge da lui presentata, non che delle altre degli onorevoli Catucci e Minervini, ed è quasi venuto rimproverando di negligenza la Commissione, e più che la stessa il suo relatore, per non avere ancora presentata la relazione su quelle proposte.

Siccome il relatore appunto sono io, ho un doppio dovere: il primo è quello di purgare dall'accusa i rispettabili miei colleghi della Commissione, e il secondo di purgarne me stesso.

In quanto alla Commissione, essa non poteva con maggiore alacrità adempiere al suo mandato, poichè, appena costituita, due sole sedute impiegava nel deliberare intorno a quelle tre proposte di legge. Però nell'affidarne a me il delicato incarico di relatore, mi raccomandava di attingere gli elementi giustificativi della sua conclusione da dati statistici a richiedersi dal Ministero di grazia e giustizia e da quello delle finanze. Mantenendomi nella linea tracciata, aveva già incominciato a richiedere dall'onorevole guardasigilli che quei dati statistici mi si fornissero, allorquando la presente discussione venne posta all'ordine del giorno non più tardi dell'indomani del giorno in cui era stato io nominato relatore. Sicchè, a meno che non si avesse voluto

postergare quest'attuale discussione, cosa per certo non consentita dall'urgenza di menarla a termine, non avrebbe potuto realizzarsi il desiderio di unirvi contemporaneamente quella delle altre proposte.

D'altronde l'onorevole Mancini mi aveva anticipatamente interpellato sui motivi per cui la relazione non si era ancora presentata, ed io aveva avuto l'onore di comunicarglieli confidenzialmente insieme ad altre riflessioni, che furono trovate ragionevoli anche dall'altro onorevole proponente Catucci; nè so, come sembra, che tuttavia l'onorevole Mancini non ne sia rimasto soddisfatto, mentre per verità avrei creduto che avrebbe dovuto esserlo, dietro la comunicazione delle ragioni tutte già a lui esposte, e che ora mi dispenso dal ripetere alla Camera, stimando bastevole quanto ho accennato sinora, nè volendo che consumi ulteriormente il suo tempo su questo proposito.

CANNAVINA. Signori, io fo seguito alle voci dell'onorevole Catucci. Io mi oppongo recisamente alla legge Raeli: dessa può essere esaminata isolatamente e relativamente nel primo caso turba le istituzioni giudiziarie delle provincie meridionali, e nel secondo si rende impossibile nell'attuazione e forse anche improduttiva di effetto.

Le narrative, e ciò esaminando la legge isolatamente, sono il risultamento di lunghi e ponderati studi dei nostri antenati giureconsulti, e di cui abbiamo sperimentati i salutari effetti. Esse svelano la giustizia od ingiustizia di una sentenza; esse sono di spia contro i favori e frenano il magistrato facile ad accordarli; esse svelano la solerzia, l'esattezza, le cognizioni, non che la inerzia o l'ignoranza del magistrato prolatore. Esse costituiscono una misura preventiva ai giudizi di esecuzione, che molteplici sarebbero per le diverse interpretazioni in difetto di fatti nelle sentenze.

E ciò solo sarebbe sufficiente a dimostrarne la necessità. Ma la parte di rito civile che impone le narrative si lega col rito di cassazione, che tiene a base la sola sentenza o decisione che va sottoposta al suo esame, ed il rito di cassazione dovrebbe ancora necessariamente essere riformato, se lo fosse quello dei tribunali. Nè supplirebbe a questo difetto l'esibizione delle produzioni in Corte suprema, perchè non sempre dall'una e dall'altra parte dei contendenti potrebbero essere presentate le rispettive produzioni, essendo necessarie per la esecuzione alla parte vittoriosa, che potrebbe trovarsi nella impossibilità per ciò e per altre ragioni di assistere alla discussione del ricorso, ed in tal caso il giudice di cassazione dovrebbe decidere alla base di una sola produzione, lo che sarebbe pericoloso; oltre al grave inconveniente di dover divenire giudice di fatto, contro la sua sublime istituzione, come saggiamente l'onorevole Catucci ha dimostrato. Nè sta quel che in opposizione ha detto l'onorevole Mancini, perchè è impossibile produrre i documenti nei giudizi di espropriazione, nei quali la maggior parte degli atti restano come documenti nella cancelleria dei tribunali e non più in possesso dei litiganti; e così va pure per le cause trattate

innanzi ai giudici mandamentali, per le quali non occorre neppure spedire i verbali redatti per gli ordinati mezzi di istruzioni.

In questi ed in altri simili casi occorrerebbe trasportare gli archivi circondariali e mandamentali nelle segreterie della Cassazione, perchè i giudici supremi potessero consultare gli atti analoghi, non trovando il riassunto dei medesimi nelle sentenze portate alla loro conoscenza; ed il trasporto degli archivi è impossibile cosa. Ma il rito civile ha un nesso nelle sue diverse singole disposizioni, e la riforma di una disposizione potrebbe pure non adagiarsi a qualche punto legislativo; e quindi si potrebbe in prosieguo essere nella necessità di altre riforme del Codice; lo che potrà essere disamina di quando dovrà farsi la codificazione generale del regno d'Italia, e non nel momento. Per questa parte la legge in questione non può essere accettata.

Relativamente considerata, cioè per lo scopo di temperare il rigore della legge sul registro e bollo nelle provincie meridionali, per equipararne gli effetti, come nelle provincie antiche, è meno accettabile; perchè in tal caso si conviene che la legge non è adattabile nelle provincie meridionali per la loro troppa gravezza, e logicamente parlando il rimedio dovrebbe trovarsi direttamente contro la nuova legge finanziaria, e non già indirettamente turbando ed innovando le leggi fondamentali di civile istituzione.

Con la innovazione di una singola parte non si raggiungerebbe mai lo scopo; perchè la differenza sta nella intera legge di rito civile; epperò per equiparare realmente gli effetti della legge del registro sarebbe di necessità assoluta trasportare il rito civile delle antiche provincie in quelle meridionali, e tanto sarebbe non pure incomportabile ed inopportuno, quanto impossibile, per la potissima ragione che il rito delle antiche provincie non sarebbe una veste adatta alla legislazione meridionale ed a quelle abitudini.

Ed infine quando pure altro inconveniente non portasse la soppressione delle narrative, che l'offesa alla abitudine di quell'avvocheria, sarebbe ben misero il sollievo del risparmio, perchè le narrative esatte e lunghe si è uso di farle per le sole cause di ricorso in Cassazione; mentre per le altre l'uso le impone sempre brevi e talune volte di pochi versi; e le cause di Corte suprema nella somma si rilevano in cifre minime rimpetto alla molteplicità delle cause che finiscono in prima istanza o in appello.

I clamori poi contro la legge del registro e bollo non si sono sollevati contro tal parte, ma invece contro la legge in generale perchè tutta gravosa. Laonde sotto ogni riguardo la legge Raeli vuole essere respinta, non potendosi trovare un rimedio efficace e giusto che nella sola sospensione della legge medesima. (*Conversazioni generali*)

Ed un argomento potissimo per la sospensione io lo desumo dalla stessa relazione della Commissione, la quale, se mi si permettono le espressioni, calcolando giustamente sulle gravanze delle circostanze, è poi ca-

duta in errore ed in contraddizione. Infatti nell'ultimo paragrafo della sua relazione si esprime così:

« La Commissione da ultimo, vincolata dal mandato degli uffizi, i quali l'avevano incaricata soltanto dello esame del progetto Raeli, non ha potuto tener conto delle petizioni, se non per quanto si raccomandavano al pensiero da cui era quel progetto animato.

« Nondimeno la maggioranza si è convinta che quelle petizioni meritano di essere tenute nella più seria considerazione, e che la misura transitoria che essa vi propone non debba impedire i più larghi provvedimenti, dei quali lo stesso Ministero faceva promessa, e perciò vi propone l'invio delle dette petizioni al signor ministro guardasigilli. »

Io solo ho avuto l'onore di presentare 84 petizioni di 84 diversi comuni della provincia di Molise, che costituiscono in sostanza quasi tutti i comuni della provincia, popolosa di circa 400,000 abitanti, tutte contenenti dimanda di sospensione della legge del registro.

La Camera, a cui era dato di prenderle in considerazione, le rimise alla Commissione, e quindi la Commissione aveva tutti i poteri della Camera, epperò quello di proporre gli analoghi provvedimenti sulla somma dei richiami o petizioni. Intanto la Commissione medesima dopo aver ritenuta la serietà delle petizioni e la necessità di doversi tenere in considerazione, si è limitata all'invio delle stesse al ministro guardasigilli, per essere di base a larghi provvedimenti, dichiarandosi spoglia di poteri a provvedervi. Ciò, a mio modo di calcolare, è un errore.

Ma la stessa Commissione poi sul principio della gravezza della legge del registro e massime nella parte giudiziaria, per le provincie meridionali, in addizione alla legge Raeli, propone la riforma di taluni articoli della legge del registro. Ed in ciò consiste la contraddizione, perchè nel mentre si dichiara difettiva di potere a proporre la sospensione dell'esecuzione della legge, propone una riforma parziale, e dichiara di doversi dar luogo anche ad altra riforma più ampia dietro proposta del ministro guardasigilli. Ed una riforma è qualche cosa di più di una semplice sospensione.

Considerata però come si voglia la relazione della Commissione, l'è certo che virtualmente e chiaramente esprime il pensiero che la legge del registro è troppo gravosa pei popoli meridionali; che nei giudizi verrebbe ad essi con disuguaglianza ed ingiustamente applicata; che fondati sono i richiami e le petizioni; e che la legge vuole una riforma. Ma ritenuta la necessità della riforma, è logica illazione la sospensione della legge prima della riforma. E qui mi fo lode di unirmi all'onorevole Chiaves, il quale, in una tornata dei precedenti giorni, manifestò che egli pure aveva ricevuto lettere da Napoli con le quali gli si manifestava dai suoi corrispondenti che la legge del registro ivi era gravosa, e perciò poco attuabile; e quindi l'onorevole Chiaves non disconveniva di darsi luogo ad esame di riforma, ma che l'esame era a rinviarsi ad altra epoca, onde potersi effettuare con calma e ponderazione, non potendosi pre-

TORNATA DEL 21 LUGLIO

cipitare un esame di tal fatta in difficili condizioni per ristrettezza di tempo. Però non posso convenire con l'onorevole Chiaves, il quale, accennando al riesame della legge in tempo più opportuno, desiderava intanto la esecuzione della stessa. La esecuzione non è giusta quando una legge è ritenuta gravosa, e la sospensione è di necessità.

La sospensione della legge del registro, o signori, è conseguenza di altri fatti ancora.

Stanno le petizioni formolate nei modi permessi dalla costituzione, e queste petizioni non sono state al certo ritenute come insolenti dimande, ma fondate e degne di considerazione, e pei petenti costituisce un diritto fisso a che non vadano respinte. (*Conversazioni più forti*)

PRESIDENTE. Sono pregati di far silenzio.

CUZZETTI. Non vi sono più deputati.

PRESIDENTE. Sono pregati di far silenzio egualmente. Il fatto che molti mancano, o che sono nelle altre sale, non dà il diritto ai pochi di far conversazioni.

Continui l'oratore.

RICCIARDI. Bravo presidente!

CANNAVINA. Ma la sospensione è poggiata ad un patto solenne, quello stipulato tra la Camera ed il Ministero nella tornata del 17 dicembre 1861. Allora fu convenuto che la legge sul registro non avrebbe avuta la sua esecuzione, se prima non fosse stata presentata la legge sulla perequazione delle imposte. Io era presente a questa deliberazione, ma era assente alla votazione della legge. Però divido il voto della maggioranza e la responsabilità, ed avrei votato anche leggi più gravi, alla base di quella condizione. Nessun cittadino può dolersi quando le imposte sono necessarie ed eguali per tutti. I popoli meridionali sono stati silenziosi alla base di quel patto, e si sono creduti ingannati quando lo hanno visto violato. I patti vogliono essere rispettati, e nel massimo grado, allorchè stanno nella sublimità del Parlamento e del Governo. È della dignità e del decoro del Parlamento il volerlo rispettato, ed il patto va solennemente violato con la esecuzione della legge prima della presentazione di quella relativa alla perequazione delle imposte.

La perequazione ora non istà. È un fatto che per la diversità delle leggi di rito civile tra l'Italia meridionale e le antiche provincie la legge sul registro non è eguale, e pesa maggiormente sulle popolazioni meridionali; è un fatto che le imposte fondiari ivi sono più gravose, perchè stanno pel quinto sulla rendita, e nelle antiche provincie pel decimo. Ma l'eguaglianza vuole essere considerata anche per la condizione dei popoli.

Ivi per la mancanza dei mezzi di comunicazioni e per altre ragioni il commercio non è quello delle antiche provincie e dell'Italia superiore. Ivi il brigantaggio tutto ha distrutto.

Le terre nulla producono; una parte è bagnata di sangue, un'altra è rimasta incolta per mancanza di braccia, attese le uccisioni, ed un'altra parte coltivata non presenta per prodotto che il risultamento dell'incendio, effetto della vandalica usanza del brigante.

Tanta diversità di condizioni renderebbe ineguale, o almeno inopportuna, anche la uniformità delle imposte.

Parmi, se non vado errato, che l'onorevole Mancini nella sua seconda parte riteneva del pari la necessità della sospensione, sostituendo intanto una legge che del pari avesse imposto tasse, ma meno ponderose di quelle del registro. Ed in dimostrazione della sua tesi faceva minuto esame e serio, con le leggi alla mano, in prova delle gravetze che venivano ai popoli meridionali, e che potevano dirsi insopportabili, e massime nelle attuali condizioni dell'Italia meridionale, oppressa e depauperata dal brigantaggio.

Io non sono affatto dissenziente dalla sua proposta; ed a lui mi unifermo.

Io quindi conchiudo che la sospensione della legge del registro e bollo è un diritto, una giustizia ed una necessità.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI. Parmi che sarebbe ragionevole che parlasse qualcheduno contrario.

PATERNOSTRO. Non siamo in numero.

PRESIDENTE. Per discutere lo siamo sempre. La parola spettava al deputato Pessina, egli l'ha ceduta al deputato Pisanelli.

PESSINA. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli.

PESSINA. Si tratta di una legge importante, continua la distrazione generale; la Camera è rimasta vuota, siamo alle cinque; la pregherei dunque di voler inviare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Siccome l'ora non è molto avanzata e il tempo urge, io pregherei invece la Camera di continuare; i deputati sono nelle sale vicine, verranno appena chiamati.

La parola spetta dunque al deputato Pisanelli.

PISANELLI. Parli qualcheduno contro.

PRESIDENTE. Se io non ho male inteso, tutti hanno parlato contro.

PISANELLI. Io rappresento la minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Accorderò dunque la parola al deputato Panattoni.

PANATTONI. Prima d'accingermi a parlare pregherei il nostro onorevole presidente a voler interrogare la Camera se sia disposta ad ascoltarmi.

PRESIDENTE. Io credo che la Camera sarà dispostissima a sentirla.

Voci. Parli! parli!

PANATTONI. La discussione della presente legge mi persuade di due dolorose verità. La prima è che l'umano ingegno risulta sempre così difettivo, che qualunque cura si prenda non è mai possibile giungere vicino alla perfezione.

Il peggio si verifica quando si tratta di lavorare nei campi della legislazione pratica. Vi sono molti teorici, ai quali non riesce difficile di fare un libro o stampare

bei discorsi; ma quando si viene alla pratica, quando si deve dettare una legge che si accomodi ai bisogni ed alla convenienza dei pubblici interessi, allora sorgono difficoltà impreviste, ed il concetto raramente corrisponde al successo delle applicazioni. Ciò massimamente deve accadere quando si compongono da lontano leggi generali senza avere conosciuti abbastanza il diritto che preesisteva e gli usi e le pratiche che tuttora rimangono. Uno degli esempi di questa fallibilità lo abbiano appunto nelle circostanze che dettero mossa alla legge attuale.

L'altra dolorosa verità che io devo avvertire è la seguente. Il sistema costituzionale, la pubblicità dei progetti e delle discussioni legislative dovrebbe fornire una copia di mezzi opportuni per fare leggi, se non perfette, almeno non esposte ad essere colpite da inesorabile critica solamente quando sono già sancite e portate alla pratica.

Come mai le varie popolazioni non hanno soccorsi in tempo i loro rappresentanti con apposite riflessioni? Le leggi che devono ad essi ed alle cose loro applicarsi sono precognite, e possono discutersi anche col concorso mediato di chiunque vi abbia interesse. In particolare le leggi del registro e del bollo, essi le hanno dapprima vedute stampate, le hanno poi sentite a discutere, le hanno viste trattate qui od in Senato; e come mai non ci hanno forniti in tempo quegli schiarimenti che, oggi convertiti in lamento, rischiano di screditare l'opera legislativa o di trascinarci al pericoloso partito delle ritrattazioni?

Tuttavolta, o signori, dove risulti patente la verità e prevalente la ragione, non credo possa esservi ostacolo e ripugnanza invincibile a fare qualcosa. Perocchè non vi è legge la quale sia così privilegiata e scevra di vuoti o di mende, da non permettere che si ravvisi il bisogno di schiarimenti o di aggiunte. Anzi, dentro un certo limite, codesta eventualità non è imprevista, essendomi caduto sott'occhio che le leggi talvolta terminano rilasciando al Governo qualche facoltà per accomodare per lo meno la esecuzione della legge nuova con le altre leggi e pratiche vigenti nelle diverse parti del regno.

Per altro, nel caso attuale, o signori, si pone innanzi una questione generale, la quale porterebbe niente meno che a sospendere affatto le leggi del bollo ed del registro. Per il vostro onore, per il senno vostro, per l'onore stesso di coloro che voi rappresentate, non fate questo passo, il quale darebbe vittoria troppo esagerata e fatale a lamenti non abbastanza appurati, e talmente serotini, da far credere che tutta la popolazione fosse dimentica affatto dei propri interessi quando da noi si studiavano codeste leggi, e che essa siasi svegliata a cose finite, e quando, se non fosse ingiusto, parrebbe intempestivo il lamentarsi.

Io voterò assolutamente contro la proposta di sospendere quelle leggi, le quali sono state lungamente dibattute e perfino discusse due volte in ambidue i rami del Parlamento. Nulla di meno potrebbe darsi che in queste

leggi non fossero previsti tutti i casi, nè calcolate tutte le conseguenze. Potrebbe anche benissimo osservarsi che la pratica applicazione di una legge nuova incontri difficoltà ed ostacoli inavvertiti e dia luogo a lamenti giustificabili. Ma queste possibilità sono dimostrate abbastanza nel caso attuale?

Rilevo dall'attuale proposta che prima di tutto vorrebbe riformare il metodo di compilare le sentenze; di poi si vorrebbe attenuare la tassa di bollo sugli atti giudiziari. Queste cose si chiedono per altro unicamente per le provincie meridionali, adducendo che in quelle provincie il sistema di procedimento porta a spese più gravi, per essere maggiore la complicazione degli atti.

In quanto alle sentenze, secondo il presente schema di legge la riforma unicamente cadrebbe, come ha già sentito la Camera nell'eliminare affatto le narrative, perchè nelle provincie napoletane sono voluminose, e costerebbero enormemente per l'impiego di molta carta bollata.

E qui vi ha chi crede che sarebbe molto più acconcio l'attenersi soltanto alle *conclusioni*, e che le narrative, anzichè giovare, potrebbero essere nocive. Io non sono pienamente di questo parere, bensì credo che esso possa dimostrarsi giusto rispetto al sistema delle narrative che è in vigore nelle provincie meridionali.

Lascierò, poichè non presumo d'invadere il campo altrui, lascierò a chi è più pratico di me in questa materia locale il far conoscere se realmente e fin dove l'inconveniente sussista, e se sia conciliabile con la legge del bollo. Frattanto io penso che le narrative sieno, astrattamente parlando, desiderabili nelle sentenze, affinchè su di esse trovi il giudice qualche traccia del fatto, riscontri meglio le prove ed inizi quel ragionamento che egli deve istituire sulle cose tra le parti controverse. Quando al giudice non fosse esposto qual è il fatto della causa, egli potrebbe equivocare sovente dovendolo rintracciare integralmente da sè stesso negli atti e forse gli sarebbe malagevole l'intendere e risolvere adeguatamente le questioni. Probabilmente le narrative delle provincie meridionali sono quasi un sommario informativo ed un lavoro piuttosto difensivo che storico, e forse anche eccedono nella mole oltre i limiti della necessità. Io inclinerei alla riforma piuttostochè alla eliminazione completa delle narrative.

Se poi voi credete possano bastare le conclusioni, allora sarà indispensabile dichiarare che le parti debbano concludere in fatto e in diritto, allegando le risultanze ed i fonti giuridici delle contestazioni e delle questioni. È un antico ditterio dei nostri maestri che dal fatto nasce il giure, e fa mestieri che un fatto concordato o discordato preceda le conclusioni decisive alle quali mirano i litiganti. Ora questo voi non faceste, ne risulterà che la posizione del fatto verrà rifiuta a carico dei giudici, imperocchè innanzi di pronunziare le conseguenze e fissare il giudicato bisognerà davvero che i tribunali dicano in quali termini e su quali prove essi intendono di applicare la legge.

Pertanto io sotto questo rapporto non dissento, in tesi

TORNATA DEL 21 LUGLIO

generale, da questo progetto di legge. Ammetto anzi che una riforma possa introdursi provvisoriamente nella compilazione delle sentenze nelle provincie meridionali, onde sottrarre i litiganti a quel gravame speciale, che inavvertitamente avesse loro recato la legge del bollo. Ma credo che il vizio delle narrative fosse più fittizio che positivo; e in ogni modo non vorrei che mancasse nella sentenza qualche base di fatto. E se il concetto mio non è lungi dal vero, ho fiducia che gli onorevoli giureconsulti delle ricordate provincie non saranno alieni da ravvicinarsi; e mi auguro, mercè la loro saviezza, che possa trovarsi una formola per rendere adottabile in questa parte la legge presente.

Passo ad altra difficoltà che questo progetto di legge ha sollevata. Difficoltà gravissima, o signori, è quella di ridurre a 50 centesimi il bollo degli atti giudiziari. Finchè si tratta di alcuni atti speciali, e dalla legge prescritti e regolati anche nella loro materialità, come appunto le sentenze, le purgazioni ipotecarie, le graduatorie, ed altri atti determinati, può darsi che un disforme sistema di procedure induca una rilevante disformità anche nella spesa dei fogli bollati. Qualcosa di analogo può eccezionalmente discoprirsi dovunque ed io dovrò più tardi dire qualcosa anche per la Toscana. Ma codeste specialità eccezionali non corrispondono punto a quel tanto che si è aggiunto alla proposta del deputato Raeli, e che porterebbe a sgravare il bollo di tutti gli atti, anche volontari e indifferenti, accordando un ribasso di sette dodicesimi. Non è forse vero che la complicità degli atti e la loro lunghezza può molto dipendere, e può agevolmente attenuarsi dall'abilità del causidico? Or questa abilità nelle provincie meridionali non manca davvero!

Dunque, o signori, che cosa faremo noi se accorderemo alle provincie meridionali tanta diminuzione quanta essi ne avrebbero da 120 centesimi a soli centesimi 50? Noi pure in Toscana pagavamo 42 centesimi di bollo; e non ci fu grave, no, di pagare questa tassa quando ci venne chiesta a nome dei bisogni della patria, avanti i quali ogni sacrificio non è mai eccessivo, ogni abnegazione non può chiamarsi sprecata. (*Bravo!*)

Aggiungasi un'altra difficoltà più pericolosa. Se noi adottassimo questa diminuzione di tasse per le provincie meridionali, che cosa direbbero le altre provincie d'Italia? Esse, dovendo pagare 120 centesimi per ogni foglio, si chiamerebbero perequate, unificate, soddisfatte, sapendo che nelle provincie meridionali si pagano 50 centesimi soltanto? Si è parlato di perequazione, e frattanto questa parola è ancipite, non conosciamo come possa applicarsi, e vi è rischio che, tutto calcolando, sia codesta un'arme a due tagli.

Ma, per quanto ho già sentito, si vorrà forse rispondere che nelle provincie meridionali esistono imposizioni eccezionali. Signori, io rispetto tutte le affermazioni, non oserei diffidare; ma in questo io non sono abbastanza informato da quanto fu detto, e vorrei poter conoscere più da vicino le varie condizioni delle provincie meridionali. Porgerò mano fraterna in aiuto di coloro

che veramente provassero di soffrire; non rifiuterò qualche dichiarazione o riforma che migliori e renda praticamente più giusta la legge, e spero che questo riguardo verso la ragione dei meridionali li farà inchinevoli a qualche discreto rilievo che io pure farò per i toscani.

Frattanto io qui debbo dichiarare un mio desiderio. A me pare che per condurre acconciamente la discussione di una legge riguardante le imposte sarebbe opportuno e conveniente che l'onorevole ministro delle finanze fornisse preliminarmente qualche dato statistico. A lui incombe particolarmente di render conto della situazione dei vari paesi e degli oneri che gravitano sulle reclamanti provincie.

Come giudicheremo noi senza uno specchio comparativo dei prodotti e dei vantaggi che si godono, e dei gravami a cui vanno soggette le provincie meridionali? Ormai delibereremo su questa legge dietro schiarimenti verbali. Ma io prego il signor ministro che nelle ferie parlamentari raccolga e che nella seguente Sessione distribuisca uno specchio comparativo dei prodotti e dei redditi presuntivi, nonchè degli oneri e delle imposte cadenti sopra le diverse provincie del regno; ed allora intenderemo un poco questa vaga parola *perequazione*, allora vedremo se le leggi si adattano ovunque, e se e quanto i lamenti siano giusti.

Io dunque mi oppongo ad una disdetta serotina delle leggi recentemente e maturamente discusse, bramo sentir meglio schiariti e in più discrete e accettabili forme racchiusi i lamenti delle provincie meridionali. E confido nel senno e patriottismo dei miei onorevoli confratelli di quelle parti d'Italia, che rendendoci ragione reciproca, possiamo rispettare i generali interessi e conciliare i locali. (*Segni di adesione*)

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

BUSACCA, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul bilancio attivo per l'anno 1862.

PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani
alle ore 8 di mattina.*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente la redazione delle sentenze nelle provincie meridionali.

Discussione dei progetti di legge:

2° Istituzione di Casse di depositi e prestiti;

3° Applicazione delle leggi 5 e 9 luglio 1859 e 5 dicembre 1861 alle tasse di qualsiasi specie;
4° Affrancamento delle enfiteusi perpetue redimibili dei beni ecclesiastici e demaniali in Sicilia;
5° Costruzione di nuovi fari lungo le coste della Sardegna, della Toscana e delle provincie meridionali;
6° Costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa;
7° Acquisto di materiale per l'escavazione dei porti;
8° Spese per diverse opere a fabbricati militari;
9° Formazione della carta topografica delle provincie meridionali;

10. Ordinamento uniforme del personale di segreteria delle prefetture e sotto-prefetture;
11. Cessione al municipio di Napoli di alcuni terreni demaniali;
12. Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per una medaglia di presenza alle sedute della Camera;
13. Svolgimento della proposizione del deputato Ricciardi per la nomina di una Commissione per studiare la questione del brigantaggio nelle provincie napoletane, e indicarne i rimedi.

1^a TORNATA DEL 22 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Comunicazione del ministro di grazia e giustizia circa la nomina di deputati ad impieghi. = Eccitamento del deputato Avezzana per la brevità dei discorsi dei deputati. = Seguito della discussione generale del disegno di legge (Raeli) sulla redazione delle sentenze nelle provincie napoletane — Proposizione sospensiva del deputato Romano Giuseppe combattuta dai deputati Ara, Crispi e Catucci, e rigettata — Opposizioni del deputato Chiaves allo schema — Il deputato Pisanelli espone il voto della minoranza della Giunta — Il presidente del Consiglio oppugna il progetto e fa riserve di presentazione di altro — Considerazioni del deputato Ara — Risposte del deputato Pisanelli — Emendamenti dei deputati Crispi e Castellano. = Relazione sullo schema di legge per la costruzione di un canale derivante dal Po. = Il deputato Doria svolge alcune considerazioni — Schiarimenti del regio commissario — Repliche del presidente del Consiglio — Considerazioni generali dei deputati Morandini e Pessina — Proposizioni d'ordine del deputato Minghetti — Osservazioni d'ordine ed incidentali dei deputati Sineo, Crispi, Guerrieri, Minghetti, Castellano, Pisanelli, Sanguinetti e Mancini — Tutti gli emendamenti sono inviati alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 antimeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PALLOTTA. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 8225 presentata dai parrochi di Santo Stefano e San Lorenzo nel comune di Sessino, provincia di Molise.

Con essa si chiede che la tassa del 4 per cento cada sulla rendita netta, dappoichè quella che essi percepiscono è gravata di moltissimi pesi, come si rileva dalla petizione medesima.

(È dichiarata d'urgenza.)

MEZZACAPO. Prego la Camera a voler dichiarare di urgenza la petizione 8384, colla quale il municipio di

Salerno si fa a domandare il locale del convento delle monache Benedettine cassinesi, denominato di *San Giorgio*, stato soppresso, ove quel municipio vuole stabilire scuole normali.

(È dichiarata d'urgenza.)

(Si procede all'appello nominale, che è interrotto.)

PRESIDENTE. È giunta la seguente lettera del ministro di grazia e giustizia, in data di ieri.

« Onorevole presidente,

« Di risposta al foglio del 14 volgente, oggetto controsegnato, il sottoscritto si pregia manifestare a vostra signoria illustrissima:

« Non risultando essere attualmente deputato il signor Alessandro Pettini, consigliere d'appello in Ancona, è mestieri che lo stesso venga eliminato dall'*Elenco dei magistrati deputati al Parlamento italiano*, che ebbe l'onore trasmetterle in data 11 corrente mese.

« In quanto agli altri due magistrati deputati pei quali eravi osservazione sull'elenco medesimo, si pregia